

La pseudo-fallacia dell'*argumentum (sub sub-genus) "ad hominem"* quale enzima retoricamente onto-teleo-t(etico)¹ per / dell'oratore

Nel contesto coevo degli studi di logica informale (in generale) e sull'argomentazione (in particolare) già per sé stessi quanto mai fluidi e poliedrici², un dibattito molto severo, tanto da coinvolgerne i fondamenti teoretici

* Note e bibliografia su Style Chicago "A" (Notes and Bibliography System), *The Chicago manual of style / University of Chicago Press*. – 16. ed. - Chicago : The University of Chicago Press, 2010.

¹ Ho qui preso a prestito, adattandolo e frammentandolo, un termine composto, che mi ha affascinato sin dalla sua scoperta, nel titolo del testo del neo-kantiano Francesco B. Cicala "*Introduzione alla teoria dell'essere e delle relazioni ontotetiche*" edito per i tipi della casa editrice "Il Solco" nel 1923; una sorta di propedeutica dell'Autore, seppur *ex post*, allo studio del più ampio e corposo tomo "*Rapporto giuridico*" del 1909 ma pure a "*Concetto dell'utile e sue applicazioni nel diritto romano*" del 1910, "*Idee madri del moderno pensiero giuridico*" del 1913, "*Per l'individuazione delle categorie logiche del diritto*" del 1915, sempre del Cicala.

² << Ma che cos'è la teoria dell'argomentazione, qual è il suo campo? Essa non è del tutto simile alla logica perché si possa identificare con essa, ma non è del tutto dissimile perché se ne possa distaccare.>> Alessandro Giuliani, "Presentazione" in *Logica Giuridica, Nuova Retorica*, eds. Chäim Perelman e Giuliano Crifò (Milano: Giuffrè, 1979), VII. Il campo d'indagine della c.d. Teoria dell'Argomentazione risulta infatti da un'ontologica indefinita denotazione-estensione cui corrisponde, per converso, un'altrettanto logica ridotta ma non per questo meno dibattuta connotazione-intensione. Questa peculiarità dell'oggetto di indagine (l'interazione tra parlanti), accoglie in sé la collaborazione tra anime distinte del sapere quali la logica informale, la logica del linguaggio ordinario, la filosofia del linguaggio (in particolare del "secondo" Wittgenstein), la filosofia del "senso comune", la gnoseologia, l'antropologia, la sociologia, l'epistemologia così come la psicologia della motivazione ed appunto gli studi sulle due arti sermocinali ed i più recenti sulla retorica post-perelmiani, assunto che Perelman basasse la sua impostazione sul predominio della logica formale, e di cui la retorica <<[...]rappresenterebbe un indebolimento, che tuttavia ne simula gli schemi di ragionamento>> Paolo Sommaggio, "Il Metodo Retorico Classico". In *Retorica Processo Verità: Principi di Filosofia Forense*, ed. Francesco Cavalla (Milano: FrancoAngeli, 2007), 103 nota 5. Potrebbe rappresentare una sorta di rivisitazione dell'*ordo sapientiae*, un sapere enciclico fondato sull'armonia fra le diverse scienze, contro un *ordo scientiarum* piramidale di stampo neoplatonico, che << [...] andrà a costituire l'ossatura del metodo scolastico[...]>> Maurizio Manzin, "Retorica ed umanesimo giuridico". In *Retorica Processo Verità: Principi di Filosofia Forense*, ed. Francesco Cavalla, (Milano: FrancoAngeli, 2007), 92. Rimane il fatto che il 1958, rappresenta lo spartiacque di questa Disciplina, con la pubblicazione in simultanea del *Trattato dell'Argomentazione. La Nuova Retorica* di Perelman e Olbrechts-Tyteca e *Gli Usi dell'Argomentazione* di Toulmin, da cui si manifestò un particolare interesse per la logica *doxastica* e dipartì un nuovo modo di << [...] valutazione degli argomenti più dal punto di vista della pratica linguistica intersoggettiva che da quello della forma logica.>> Roberta M. Zagarella, "Accordo e Persona nell'Argomentazione: il Caso dell'*Ad Hominem*" *Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio* vol.6, n.3 (2012): 134. Doi: 10.4396/20121212. Questo 'nuovo corso' ha determinato la rinascita della Retorica per via dialettica, rappresentando una sorta di *medium* che ne ha permesso finalmente una relazione costruttiva (superando la subordinazione nel *Gorgia* così come l'antistrofica collocazione nella *Retorica*) quasi paradigmatica, verso declinazioni più marcatamente dialettiche ovvero precipuamente retoriche: se

e metodologici, si è avuto con la <<[...] problematizzazione..(de)i dogmi di una certa tradizione logica>>³ che <<[...]identificavano precisi criteri di giudizio [...]>>⁴ in ordine alla validità strutturale della disciplina nel suo complesso⁵, la cui *occasio* fu una rinnovata attenzione ad un'ipotetica 'Fallacy Theory'⁶, avuta soprattutto con la pubblicazione del testo di Charles Leonard Hamblin⁷ sulla ricostruzione storico-concettuale delle fallacie⁸. Una severità così profonda da

infatti alla cd tradizione dialettica si rifanno << [...] *l'Informal Logic*, la dialettica di Hamblin, la *Dialogische Logik* di Lorenzen, la dialettica formale di Barth e Krabbe, la *New Dialectic* di Walton, la logica interrogativa di Hintikka e la pragma-dialettica della scuola olandese [...] (*per converso*), [...] fanno invece parte quegli eredi del pensiero aristotelico e della retorica classica che mantengono una sinonimia tra retorica e argomentazione.[...] essi formano una nebulosa in cui convogliano approcci disciplinari e interessi teorici e pratici distinti [...] (tra i quali) la scuola di Bruxelles ispirata a Perelman, le ricerche di Christian Plantin, di Philippe Breton, di Ruth Amossy, di Michael Leff, di Christopher Tindale [...]>> *Ibidem*, 135. Pur germinate nella medesima considerazione dell'argomentazione quale prassi 'osmotica' dalla ricerca dell'accordo a coesistenza nel disaccordo, differiscono per le finalità e metodi: da una logica semantica 'bellica' dell'orientamento dialettico, verso una 'vittoria' della propria tesi, seguendo regole prestabilite ad una maggior libertà e creatività intuizionista votata alla persuasione, meglio alla <<[...]negoziabile della distanza tra gli uomini[...]>> *Ibidem*, 136, in quello retorico; da un'attenzione normativa (geometrica) alla forma del *logos* del disputante ad una coesistenza descrittiva e critica, quasi coalescenza, con *pathos* ed *éthos* in una dinamica multifattoriale (parti – uditorio) ed in un contesto antropologico ed istituzionale complesso. L'uno (dialettico) concentrato sulla realizzazione del consenso annullando l'opposto, l'altro (retorico) sulla compartecipazione del dissenso: entrambi tuttavia intrinsecamente connessi alla 'categoria' dell'accordo preliminare.

³ Claudio Sarra, "Cattivi Argomenti e Fallacie". In *Retorica Processo Verità: Principi di Filosofia Forense*, ed. Francesco Cavalla (Milano: FrancoAngeli, 2007), 211.

⁴ *Ibidem*.

⁵ <<[...]il fatto è che è difficile ritrovare una significativa concordanza perfino su un minimale corpo di regole [...] (tanto da rendere) quasi impossibile dire con totale certezza di qualsiasi discorso se esso sia in realtà degno o indegno di venir considerate nell'agone dei discorsi contrapposti.>> *Ibidem*.

⁶ << *In its treatment of fallacies, informal logic revives a tradition which can be traced to Aristotle. In the history of logic and philosophy, its significant is reflected in the writings of figures like Locke, Whatley, and Mill. Today, this tradition manifests itself in textbooks and websites which attempt to teach good informal reasoning by teaching students how to detect the standard fallacies[...]. In the research literature, Woods and Walton have discussed the definition, analysis and assessment of a variety of fallacies[...]. Van Eemeren and Grootendorst [...] have proposed a "pragma-dialectical" theory[...]. Some research in informal logic continues to focus on fallacies, and on the appropriate understanding of particular fallacies, but the field has evolved in different directions which place less emphasis on the fallacy approach.>> Leo Groarke "Informal Logic" *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (2015). <http://plato.stanford.edu/entries/logic-informal/>*

⁷ Ci si riferisce a C.L. Hamblin, *Fallacies* (London: Methuen, 1970).

⁸ Variegate sono le definizioni di "fallacia" (lat. *Fallax*, -*acis*, der. di *fallĕre* <<ingannare>>) in funzione dell'Autore che le propone: << argomentazione in cui la conclusione non è conseguenza logica delle premesse, anche se sembrano corrette e psicologicamente persuasive[...]>> in Dario

richiamare a sé un ripensamento sulla sua sostanza epistemologica nonché una riflessione di più ampio respiro, su uno specifico aspetto di teoria del linguaggio, quale quello dell'atto linguistico. Una profondità di tal spessore, da far percepire il confine del 'regno' dell'oggettiva univocità logica ed aprirla verso il nuovo orizzonte del senso debole di correttezza di una logica naturale; da far intendere l'atto logico come impegno a fornire ragioni di fronte alla possibilità dell'opposizione⁹; da far percepire un'informalità più aderente ad una razionalità 'ragionevole'¹⁰ o quanto meno connaturata al fondamento doxastico e al

Palladino e Claudia Palladino, *Breve dizionario di Logica* (Milano: FrancoAngeli, 2010), 43; sicuramente la più famosa risulta quella in base a cui può dirsi fallace <<[...]*one (argument) that seems to be valid but is not so.*>> Hamblin, *Fallacies*, 12. Ancora, << [...]tipo di argomento che sembra corretto ma che ad un attento esame si dimostra non essere tale [...] (ossia) Un argomento le cui premesse non sostengono la conclusione [...] per cui questa “*potrebbe essere falsa anche se le premesse fossero vere.* In casi di questo tipo, il ragionamento è sbagliato e si dice che l'argomento è *fallace*. Una fallacia è un errore nel ragionamento>> Irving M. Copi, and Carl Cohen, *Introduzione alla Logica*, trans. Gabriele Lolli (Bologna:Il Mulino, 1999), 167. Rimane poi a sua volta discusso, il carattere “argomentativo” della fallacia dalla semplice “proposizione”: il primo infatti sarebbe << [...]qualsiasi gruppo di proposizioni di (cui) una delle quali si afferma che è conseguenza delle altre che rappresentano il supporto o il fondamento per la sua verità.>> Copi and Cohen, *Introduction*, 23. Ancora, <<Se si accetta la definizione di fallacia come argomento logicamente scorretto, allora è accettabile la distinzione di Salmon tra fallacie deduttive, argomenti invalidi le cui premesse non implicano le conclusioni, e fallacie induttive, cioè argomenti scorretti le cui premesse non sostengono le conclusioni.>> Paolo Piccari, *Conoscenza Ordinaria e Senso comune* (Milano: FrancoAngeli, 2011), 77. Più vicina alle nostre istanze potrebbe invece risultare la concezione di fallacia che emerge da R.H. Johnson, per il quale questa, << è connessa alla frequenza, ai criteri ed agli standard che informano un “buon argomento” (il quale) sarebbe tale se la premessa è rilevante, fornisce sufficiente sostegno alla conclusione di talché essa non possa dirsi affrettata ed infine sia ragionevole, non abbisogni essa stessa di ulteriore fondazione o non sia falsa.>> Sarra, “Cattivi Argomenti”, 214 nota 11. Appare da tutti i tentativi di circoscrivere l'entità concettuale, una presenza in essa di tre componenti costitutive (ontologico-logico-psicologico) così come ravvisate da H.V. Hansen nell'articolo apparso sul volume XVI di *Argumentation*. Rimane tuttavia palese ed è qui che prende interesse la disciplina, che <<*Theoretical discussions of fallacies have non produced an agreed-upon taxonomy[...]*>> Groarke, “Informal Logic”, *passim*.

⁹Si riprende quanto espresso da Stephen Toulmin nel testo *Gli usi dell'argomentazione* del 1958 in particolare per il suo rifiuto di un modello matematizzante di logica (ma non di logica matematizzante) e per il ruolo avuto dai *field dependent e field independent elements*. E' d'uopo ricordare che il modello di ragionevolezza elaborato da Toulmin in *Knowing and Acting* venne ripreso dai teorici della pragma dialettica, seguendo la critica alla prospettiva antropologica di relativismo.

¹⁰ Potrebbe essere utile considerare tale attributo, nella complessità di quanto ebbe a rilevare la Corte Costituzionale sin dalla sua prima pronunzia n.53/1958, declinando appunto la ragionevolezza in logicità, coerenza, adeguatezza e congruità. Il portato semantico del lemma “ragionevolezza” ha costituito oggetto di studi filosofico giuridici e teorici, specifici negli ultimi decenni (ravvivato dal non più recente ‘innesto’ della ragionevole durata del processo nell'art.111 Cost. per l'art.1 della l. cost. 2/1999) il cui esito ha portato ad una rivalutazione e ridefinizione del concetto, imprescindibile ad un approccio critico all'esperienza giuridica: una componente

superamento della premessa retorica come proposizione meramente possibile sviluppata nel, ed in funzione del, contesto di discussione. Tutto ciò, orientato alla decisione mediante il ricorso al linguaggio ordinario ed alla struttura oppositiva, *in primis* per il *genus deliberativum e judiciarum*¹¹.

Appare quindi un utile strumento riflessivo, quasi retoricamente fosse una metonimia, per considerare l'apertura al reale (pragmatico e difettivo) della razionalità argomentativa, il riferimento all'*argumentum ad hominem*,¹² seppur su una fondazione e tradizione per niente omogenee¹³ e non aliene da

ineliminabile all'interpretazione ed all'applicazione del diritto, distinto da categorie affini (diligenza e buona fede), sinonimo di buon senso, proporzionalità e giusto equilibrio di interessi nelle circostanze concrete, tanto da individuarne una figura standard *ad hoc*. Ma non solo: la ragionevolezza viene richiamata a proposito dell'imputazione di responsabilità, come criterio a presidio dell'equilibrio contrattuale tanto nella sua interpretazione quanto della sua integrazione, fino a divenire 'co-fonte' del diritto nell'equità integrativa.

¹¹ Aristotele, *Retorica*, trans. Marco Dorati (Milano: Mondadori, 1996), I, 4 -15; *Retorica a Gaio Erennio*, trans. Filippo Cancelli (Milano: Mondadori, 1998), I,1,2.

¹² Una rivisitazione all'opinione degli studiosi, si è avuta con la pubblicazione, nel giugno del 1991 del numero del periodico olandese *Tijdschrift voor taalbereheesing* appunto dedicato interamente all'*argumentum ad hominem*, in particolare <<[...] on the systematic question of how to assign to this phrase a meaning that would earn it a proper place within the terminology of the theory of argumentation or informal logic.>>, 37. Soprattutto per la parte diacronica della sua concettualizzazione sempre sul fondamento degli *Elenchi Sofistici* di Aristotele (22, 178 b 17), tralasciata da Van Eemeren e Grotendorst in un precedente contributo, concentrato invece sull'evoluzione dal XVIII sec. in avanti, almeno secondo Nuchelmans, "Fourfold Root", 37, si sarebbe creato un distacco con quanto invece emerso da indagini sul tema, specificamente nelle pieghe del pensiero argomentativo di Galileo e Locke.

Rimane pertanto pressochè invariata la considerazione secondo cui << *The essence of an ad hominem is an attack against the credibility of a particular individual. We use ad hominem for the same reason we employ pro homine [...]* (infatti) *Good ad hominem arguments usually appear in contexts where an appeal to a pro homine has occurred or might occur. [...] It is important to distinguish ad hominem attacks that discredit a person's position because of their character from attacks on the person alone*>>. Leo A. Groarke and Christopher W. Tindale, *Good Reasoning Matters!: A Constructive Approach to Critical Thinking* (Ontario: Oxford University Press, 2013), 318-320.

¹³ Se si potrebbe iniziare dicendo, parafrasando Leibniz, che ogni argomentazione è, in un certo senso, *ad hominem*, ossia rivolta all'interlocutore (vedi *infra*), questa anzitutto è anche *ab homine*, intendendo con ciò proprio il fatto che l'oggetto dell'argomentazione corrisponde ad una conoscenza creduta che viene posta da qualcuno: l'*argumentum ad hominem* (d'ora in poi, in solo questa nota, 'AaH') enuclea in sé il rapporto tra la tesi sostenuta ed il soggetto che la sostiene. La ricostruzione storica dell'AaH ha originato vivaci dibattiti soprattutto per la sua concettualizzazione tra le interpretazioni degli Studiosi sui testi e sugli Autori ove ne si è reperito il sintagma, sin dalla 'fondazione' ed evidenza rispettivamente nelle *Confutazioni Sofistiche* (*pro ton antropōn*), nei *Topici* aristotelici sull'impostazione teoretica della *Metafisica* e della *Retorica* (*peirastikoi logoi*), e tecnica delle *Categorie* ed *Analitici Posteriori*, così come nei commenti medievali sulle opere dello Stagirita di S. Tommaso d'Aquino ed Anicio Manlio Severino Boezio

(si deve al filosofo cristiano tra l'altro la traduzione di cui negli *Elenchi Sofistici*, 22, 178b, 17 in "ad hominem"). Ancora, vengono ripresi dall'umanista olandese Rudolf Agricola nel secondo libro del *De Inventione Dialectica* del 1479 ove muta il sostantivo in *solutio*, e dal commento di Alardo di Amsterdam nell'edizione del 1539: entrambi <<[...] favour a variety of logic that incorporates many elements from rethoric, they are rather tolerant towards methods of persuading that lie beyond the sphere of pure logic.>> Gabriël Nuchelmans, "On the Fourfold Root of the Argumentum ad Hominem", in *Empirical Logic and Public Debate – Essays in Honour of Else M. Barth*, eds. Erik C.K. Krabbe, René José Dalitz and Pierre A. Smith (Amsterdam-Atlanta: Rodopi, 1993), 45; per poi transitare nel XVII sec. nelle osservazioni del letterato Thomas Wilson (*The Rule of Reason*, 1551) e soprattutto di Thomas Blundeville, ove nel *The Art of Logic* del 1599, optò per un metodo di confutazione argomentativo che escludesse l'*ad hominem*, verso un ordine di ragione aletica mediante l'*ad rem* o "matter". Si deve però al logico Rudolph Glökel con il *Lexicon Philosophicum* del 1613, un'invettiva alla *solution ad hominem* <<[...] positive treatment of logic proper [...]>> Nuchelmans, *Ibidem*, 45: egli infatti, declinandolo "ad opponentem personam", pervenne a qualificarlo come << [...] not genuine refutation, but only a quasi-refutation, an attempt to escape rather than a truly logical move. (concludendo quindi:) (Hanc quasi solutionem, ut sophisticam, minime omnium approbo) [...] (e seppur non ritenendola fallacia) is quite explicit in downgrading that debating device.>> Nuchelmans, *Ibidem*, 46. Sarà poi con la sistematizzazione di John Locke in *An Essay Concerning Human Understanding* del 1690 che il connotato aristotelico dell'*ad hominem* (fuso in quello *ex concessis*) << [...] with the typical rethorical devices ad verecundiam and ad ignorantiam [...] it was tempting to treat the two varieties of ad hominem argument as being instance of one and the same species.>> Nuchelmans, *Ibidem*, 47; infatti << [...] when an arguer seeks to win the assent of the adversary or, failing that, to shut him up, so as to silence his opposition, he will sometimes press him "with the Consequences drawn from his own Principles, or Conclusions". [...] ad hominem must restrict his consequences to those drawn from what the other party has already conceded or is know to hold. [...] Sufficient unto the day is the derivation, by whatever consequence relation, of any proposition whose acceptance requires the opponent to abandon his original thesis. Although (they) [...] are not such proofs of the falsity of what they attack [...] there is no suggestion of their intrinsic fallaciousness.>> John Woods, "Walton, Douglas (1998) Ad Hominem Arguments", *Argumentation* 15, no.4 (2001): 505. Doi: 10.1023/A:3A1012252322407.

Per Arthur Schopenhauer nella *Dialettica*, l'*AaH* (inteso come assimilato all'*ex concessis*) assume rilevanza con riferimento alle modalità di confutazione di una tesi avversaria così come *species* dello strumento apagogico nella confutazione indiretta; risulta inoltre menzionato nel procedere argomentativo confutatorio degli stratagemmi nn.3,5,16,21,29 (con riferimento alla "diversione") e l'ultimo stratagemma che a mo' di *summa*, enuclea il portato sull'argomento *de quo*: << Quando ci si accorge che l'avversario è superiore e si finirà per avere torto, si diventi offensivi, oltraggiosi, grossolani, cioè si passi dall'oggetto della contesa (dato che lì si ha partita persa) al contendente e si attacchi in qualche modo la sua persona. Lo si potrebbe chiamare *argumentum ad personam*, e va distinto dall'*argumentum ad hominem* che si allontana dal puro oggetto in discussione per attaccarsi a ciò che l'avversario ha detto o ha ammesso. Con quest'ultimo stratagemma, invece, si abbandona del tutto l'oggetto e si dirige il proprio attacco contro la persona dell'avversario: si diventa dunque insolenti, perfidi, oltraggiosi, grossolani. Si tratta di un appello dalle forze dello spirito a quelle del corpo o all'animalità. Questa regola è molto popolare poiché chiunque è in grado di metterla in pratica, e viene quindi impiegata spesso. Ci si chiede ora quale controregola valga in questo caso per l'altra parte. Perché, se questa farà uso della stessa regola, si arriverà a una rissa, a un duello o a un processo per ingiuria. Ci si sbaglierebbe di grosso se si pensasse che basti solo non diventare offensivi. Infatti, mostrando a uno, in tutta pacatezza, che ha torto e che dunque giudica e pensa in maniera sbagliata, come accade in ogni vittoria dialettica, lo si amareggia più che con qualsiasi espressione grossolana e oltraggiosa. Perché? Perché, come dice Hobbes nel *De cive*, capitolo I: *Omnis animi voluptas, omnisque alacritas in eo sita est, quod quis habeat, quibuscum conferens se, possit magnifice sentire de se ipso*. Nulla supera per l'uomo la soddisfazione della sua vanità, e nessuna ferita duole più di quella in cui viene colpita la vanità. (Da ciò derivano modi di dire come "l'onore vale più della vita" e così via). Questa soddisfazione della vanità nasce principalmente dal confronto di se stessi con altri, sotto ogni aspetto, ma

contaminazioni, esternamente con altre discipline, ed internamente con altre forme argomentative¹⁴. Questo costituisce in sé, in modalità attiva o passiva¹⁵, un *sub-genus* (ancorché difficilmente sistematizzabile al suo interno¹⁶) di <<[...] quegli errori logici che sembrano da un lato i più macroscopici e dall'altro i

principalmente in relazione all'intelligenza. Questa soddisfazione si verifica effettivamente e molto intensamente nel disputare. Di qui l'amezza dello sconfitto senza che gli si commetta torto, e di qui il suo ricorso, come *extrema ratio*, a quest'ultimo stratagemma: ad esso non si può sfuggire con la semplice gentilezza da parte nostra. Avere un gran sangue freddo può tuttavia essere utile anche in questa occasione, se cioè, non appena l'avversario diventa offensivo, si risponde con calma che ciò non pertiene alla cosa in questione e si ritorna subito su questa, continuando a dimostrargli il suo torto senza badare alle offese — dunque più o meno come dice Temistocle ad Euribiade: “bastonami ma ascoltami”.>> Arthur Schopenhauer, *L'Arte di Ottenere Ragione*, trans. Franco Volpi e Nicola Curcio (Milano: Adelphi, 1991), *passim*.

Ancora, un uso caratteristico e sistematicamente necessario dell'*AaH*, quando più pragmaticamente orientato ovvero spiccatamente epistemico e 'maieutico', venne intrapreso da parte di scienziati e polemisti (Galileo Galilei e John Milton *in primis*), e filosofi quali Marx, Nietzsche e Dewey perché funzionale alla loro impostazione del discorso nello strutturare la riflessione sulla natura della ragione e delle cose, così come del ruolo politico-sociale della Filosofia nel mondo.

¹⁴ Esempi possono essere la *contra auctoritatem* (analogia) e la *petitio principii* (non analogia).

¹⁵ << *The general scheme for a good ad hominem argument is the reverse of the scheme for a good pro homine and can be represented as follows:*

Premise 1: X says Y

Premise 2: X is unreliable

*Conclusion: Y should not be accepted (on the grounds that X says Y) >>. Groarke and Tindale, *Good Reasoning Matters*, 318.*

Ovvero : << *P is a bad person; therefore P's argument A should not be accepted.*>> Douglas Walton, *Ad Hominem Arguments* (Tuscaloosa: Alabama University Press, 1998), 113.

¹⁶<<*Despite this increased level of sophistication, [...] there are fundamental problems in the textbook treatments that need to be cleared up before any real progress can be made on giving a useful way to identifying, analyzing and evaluating ad hominem arguments.*>> Douglas Walton, *Ad Hominem Arguments* (Tuscaloosa: Alabama University Press, 1998), 38. Nonostante la variabilità di connotazioni e classificazioni intorno all'*ad hominem*, in generale si può ravvisarne il tratto comune nell'argomentazione sulla persona dell'interlocutore. Diverso profilo è invece quello della classificazione: dal trattamento *standard* delle fallacie di C. Hamblin e dei suoi seguaci che risolutamente lo considerano sotto il canone della validità logica (tra le elaborazioni classiche del concetto merita ricordare quella di I. Copi del 1961, poi mutata con il contributo di C. Cohen nel 1994, di G. Gauthier del 1995 e D. Walton nel 1998), ad una considerazione pragmaticamente più ampia della semplice struttura orientata dal canone della correttezza ad opera di T. Govier e D. Walton, alla scuola olandese che pur staccandosi dal logico-centrismo ne considera la fallacia, per poi accedere alle teorie sull'enfasi dell'interazione retorica (*in primis* A. Brinton nel 1985) alle quali si deve il riconoscimento dell'*ad hominem* in quanto argomento *ethotic*, rimpiegando una conclusione della credibilità dell'interlocutore; a ciò si legano anche gli studi di R. Amossy sul ruolo giocato dal contesto di esposizione e sull'inscindibilità dei caratteri dell'oratore, tale da sintetizzare questi ultimi l'immagine di sé per la propria credibilità ed autorità nel dialogo.

più maliziosi[...]>>>¹⁷, soprattutto per la sua valenza pragmatica e storicamente nonché quotidianamente ravvisata¹⁸; un tipo di <<[...]ragionamenti in cui si porta

¹⁷ Si suole distinguere, pur non senza discussioni tra gli Studiosi, infatti, opportune *species* dell'*argumentum*, classificabili in "abusive" o "personal attack" (<< *While heavy with insult, they don't successfully meet the challenge required by the criteria for a good ad hominem. [...] Because insult has been substituted for substance, this ad hominem is very weak.*>> ove << [...] i contendenti in un argomento serrato talvolta sminuiscono il carattere dei loro oppositori, negano la loro intelligenza o la loro ragionevolezza, mettono in dubbio la loro integrità e così via (e 'circumstantial', il quale) [...] metterebbe in questione, la "legittimazione" di un soggetto particolare a sostenere un certo argomento.>> Sarra, "Cattivi Argomenti", 213; ossia tale errore sarebbe dovuto alla << [...] irrilevanza della connessione fra la credenza sostenuta e le circostanze in cui si trovano coloro che la sostengono.>> Copi and Cohen, *Introduction*, 175. << *Ad hominem reasoning can be considered the reverse of pro homine reasoning. A good ad hominem argument establishes that a person's views should not be given credence or should be rejected outright because the person is deemed to be: 1) not knowledgeable 2) untrustworthy 3) biased.*>> Groarke and Tindale, *Good Reasoning Matters!*, 320. Diversamente Walton, pur ritenendo << [...] inherently weak and fragile forms of argument [...]>> Walton, *Ad Hominem*, 213; oltre ai due sottotipi della forma generica di cui *supra*, individua anche il *bias*; a ciò si aggiungono versioni speciali quali "guilt by association", "two wrongs fallacy", "tu quoque", "poising to well", "situational"; per il solo "circumstantial" sono previste le varianti: "logical", "universal", "group", così come per la versione ethotica sono previste diverse fonti ("veracity", "prudence", "perception", "cognitive skills", "morals"). Tuttavia << Walton has developed an argument-taxonomy [...] But, [...] the really impressive work in Walton's monography is, like the Devil, in the details, essential to the success of which is a nose for salient distinction, with which Walton is (in the figurative sense) amply endowed. So, then, the fundamental concept of the ad hominem as an argument from personal attack. There is in the literature a certain fondness for what might be called the Goody Two-Shoes Model of Argument, in which parties are held to high standards of sincerity, impartiality, open-mindedness, helpfulness and equability. It is a model that guarantees the illegitimacy of personal attack. To his credit, Walton is not all disposed to give the Goody Two-Shoes Model of Argument carte blanche, and he is careful to note ranges of cases in which personal attack is at worst equivocal, as well as cases in which some measures are appropriate, rational, necessary, helpful, and so on. >> Woods, "Walton, Douglas *Ad Hominem*", 506-7.

¹⁸ Risulta infatti quanto mai fondata, con particolare riguardo alle esperienze processuali antiche, il ricorso a tale forma di approccio dialettico-retorico: celeberrimo ne è l'impiego da parte del logografo Eschine (che fu tra l'altro verificatore dei conti, governatore di Andro, ispettore delle truppe mercenarie ad Eretria e membro del consiglio dei Cinquecento) nell'Orazione contro Timarco (KATA TIMAPXOY) del 423 a.C., che lo stesso ebbe a pronunziare in sua difesa avanti l'accusa di *dokimasia* per aver stretto, nella sua funzione di ambasciatore, l'alleanza con il re Filippo di Macedonia, così come racconta Demostene nell'orazione *Sull'Ambasceria*. E' utile ripercorrerne però la vicenda: in un'Atene sconvolta dalla presenza forte di Filippo il Macedone, che metteva a rischio le *Polis*, Eschine intendeva ottenere la pace con Filippo, mentre l'altra fazione, rappresentata da Demostene, era contraria. In quel periodo Eschine era stato anche ambasciatore di Atene, ed inviato alla ricerca di capire quale fossero le intenzioni di Filippo; attraverso il suo intervento era stata conclusa la pace di Filocrate, vissuta dalla fazione opposta come un tradimento agli interessi di Atene, e una violazione delle istruzioni date ad Eschine, quale ambasciatore. Così viene attivato un procedimento di *dokimasia* verso Eschine, perchè venisse riscontrato di essersi comportato come traditore verso la città, per ottenerne la condanna a morte. Eschine cerca di difendersi utilizzando la strategia di accusare a sua volta l'accusatore, e questo perchè vedeva un lato debole in Timarco; sapeva infatti di poter utilizzare l'*antigrafè* per accusare Timarco della violazione del *nomos* sulla prostituzione, e quindi ottenere un riconoscimento dell'atimia di Timarco, specificamente della sua incapacità giuridica processuale. In questo modo Eschine riesce a far sospendere il processo in cui è coinvolto, perchè solleva una questione preliminare, che impone che ci sia un giudice a giudicare su questa violazione del *nomos*. E ciò è

importante. Eschine cerca di convincere i suoi uditori strutturando l'orazione in maniera tale da convincerli non soltanto della violazione di Timarco, ma della sua abiezione morale complessiva. Ciò lo fa seguendo tre capi d'accusa, unificati dallo scopo, che sembrano *prima facie* staccati. Vuole dimostrare che Timarco sia biasimevole moralmente perché non si è occupato di uno zio malato, e poi lo accusa di avere dilapidato il patrimonio di famiglia ricercando i piaceri della carne, e si prostituì (nella forma di *etairesis*, quindi non professionale). Il rischio era che Eschine potesse essere attaccato in quanto moralizzatore: sapeva che tutti i suoi uditori sapevano che anche Eschine si era dedicato a passioni travolgenti, e in ogni modo non voleva passare come critico feroce dell'omosessualità, dato che essa era considerata una normalità nel tempo. Sempre in questa linea egli esalta la bellezza, l'amore puro, e arriva a fare una lista di giovinetti virtuosi che si dedicavano alla pederastia ma che non venivano criticati a differenza di altri che si andavano lasciare a piaceri disdicevoli. Eschine sapeva che Timarco non fosse un prostituto professionale, ed infatti nel suo incedere argomentativo cerca di opporsi alle obiezioni che gli si potevano sollevare: dice che Timarco è stato un prostituto mantenuto, non abituale, ma cerca di calcare la mano per convincere l'uditorio che Timarco per abitudine si dedicasse ad una vendita del proprio corpo a molti soggetti. Anche perché la sanzione prevista per questi casi di prostituzione era unica e consisteva nella privazione di diritti civili e politici, quasi un'esclusione dalla società, o meglio dalla sua parte attiva. Si potrebbe cercare di capire la ragione che portava a questa sanzione, e lo spunto migliore offertoci è quello di Michel Foucault, nella sua *Storia della Sessualità*: la contrapposizione in Grecia non fosse tra omosessuali ed eterosessuali, ma la differenza nel ruolo svolto nel rapporto, tra soggetto attivo e passivo: il ruolo di soggetto attivo era riservato a maschi adulti, che così davano prova della capacità di sottomettere, mentre il ruolo passivo (passivo è un termine che non implica alcuna qualificazione di tipo morale) era riservato a donne e fanciulli. Ciò serviva anche a tracciare un parallelismo tra momento privato e nascosto della sessualità, e il momento pubblico: chi riesce ad essere uomo dunque partecipa alla collettività. Le radici di tale distinzione si ricavano dalla radice iniziatica della pederastia, sul fatto che il rapporto tra adulto e giovane era un rapporto in cui avveniva la crescita fisica e spirituale del giovane, valutato con un occhio di normalità dall'ordinamento, ed era sottoposto ad una serie di norme sociali di galateo, e che veniva accettato. Ciò che non era accettato era il fatto che il maschio adulto si dedicasse ai rapporti svolgendo il ruolo di parte passiva. E questo era reputato essere un trasformarsi di fatto in fanciullo o donna, e quindi una confessione di non poter far parte della collettività, e di qui l'atimia (differentemente da quanto invece accadeva in Roma ove non c'era il considerare naturale che il giovane maturasse attraverso la sottomissione verso un adulto. L'etica romana infatti era basata sulla forza del soggetto e la naturale propensione a sottomettere le altre persone, e anche ad essere tale nei rapporti intimi. In quest'ottica non era concepibile che il giovane potesse essere sottomesso, in quanto origine di debolezza con conseguenze per il futuro di cui sono presenti tracce nella *lex scapinia*, che puniva con multa chi si dedicava a queste attività, svolgendo un ruolo passivo). A *fortiori*, Eschine narra poi di una vicenda che aveva coinvolto il suo accusato tempo prima, quando era stato coinvolto in un tentativo di sottrarre mille dracme collaborando con Egesbrando: quando Eschine aveva denunciato tale tentativo di appropriazione indebita, aveva accusato un uomo e una donna di essere parte di questo tentativo, individuando Timarco nella parte femminile. Questo percorso per convincere la giuria che Timarco fosse abietto moralmente e che non potesse stare in giudizio per accusare Eschine. E' interessante inoltre l'artificio di Eschine nell'evocare la norma che puniva severamente chiunque avesse un certo controllo verso un ragazzo e lo avesse dato in locazione per scopi sessuali. Il dubbio era lo *status* del cliente che avesse stipulato tale locazione; Eschine allora cerca di confondere gli ascoltatori sul significato del verbo utilizzato dalla prescrizione normativa, la *mistosis*, riuscendo così nel proprio intento: facendo leva su tutti i punti possibili arriva a far condannare Timarco, riconoscendo la impossibilità di stare in giudizio e svincolandosi pertanto dalla *dokimasia*.

Come inoltre non ricordare poi quanto Gesù rispose prima al sommo Sacerdote Caifa << “Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio”. Gesù gli rispose: Tu l’hai detto [...]. Allora il sommo Sacerdote si stracciò le vesti, dicendo: “Ha bestemmiato! Che bisogno abbiamo di testimoni? Ecco voi avete sentito ora la sua bestemmia. Che ve ne pare?” Quelli risposero: “ E’ reo di morte!”>> e poi al governatore Pilato <<Gesù comparve dinanzi al governatore, e questi lo interrogò, domandandogli: “Sei tu il re dei Giudei?” Gesù gli rispose: “Tu

l'attenzione sulla coerenza tra realtà di fatto ed espressioni linguistiche[...]>>¹⁹,
ossia su una <<[...]relazione di coesistenza tra cose[...]>>²⁰. Qualificato

lo dici!". Ma accusato dai grandi Sacerdoti e dagli anziani, non rispose. Allora gli disse Pilato: "Non senti di quante cose ti accusano?" Ma egli non gli rispose neppure ad un'accusa; sicché il governatore ne era grandemente meravigliato.">>. Matteo 26, 63-66 e 27, 11-14, 23-26 (analogo in Marco 14, 61-64 e 15, 1-2, 14-15; Luca 22, 67-71 e 1-4, 22-24; Giovanni 18, 19-21 e 33-37, 6-9). Analogicamente si potrebbe ravvisare anche nella negazione di Pietro fuori dal Sinedrio.

Ancora, potrebbe essere un processo incentrato sull'*argumentum ad hominem* estensivamente inteso, ne direi quasi una 'personalizzazione' il cd. Sinodo cadaverico del febbraio 897, in cui si inscenò un processo contro Papa (ché non avrebbe potuto esserlo secondo antiche regole) Formoso, già vescovo di Portus (per il suo cadavere), reo di tradimento contro la casata spoletina di Guido oltre che per esser salito al trono per la sua affiliazione al partito filo germanico di Arnolfo di Carinzia; sebbene <<*No trial of the Cadaver Synod exists [...] it easily qualifies as the strangest and the most terrible trial in the human history [...]* " Wilkes, Donald E. Jr., "The Cadaver Synod: Strangest Trial in History" (2001). Popular Media. Paper 42. http://digitalcommons.law.uga.edu/fac_pm/42, tuttavia vi sono ricostruzioni quanto mai dettagliate: una di queste è offerta dallo storico Ferdinand Gregorovius <<Il cadavere del Pontefice strappato al sepolcro in cui riposava già da diversi mesi, fu abbigliato con i paramenti papali e messo a sedere su un trono nella sala del Concilio. L' avvocato di papa Stefano si alzò in piedi e rivolgendosi a quella mummia orrenda, al cui fianco se ne stava tutto tremante un diacono che fungeva da difensore, le notificò i capi d' accusa. Allora il papa vivente chiese al morto con furia dissennata: "Come hai potuto, per la tua folle ambizione, usurpare il seggio apostolico, tu che pure eri già vescovo di Portus?" L' avvocato di Formoso addusse qualcosa in sua difesa, sempre che l' orrore gli abbia permesso di parlare; il cadavere fu riconosciuto colpevole e condannato. Il sinodo sottoscrisse l' atto di deposizione, dannò il papa in eterno e decretò che tutti coloro ai quali egli aveva conferito gli ordini sacerdotali, dovessero essere ordinati di nuovo [...] (inoltre) [...] I paramenti furono strappati di dosso alla mummia; le tre dita della mano destra, con cui i Latini impartiscono la benedizione, furono recise e con urla selvagge il cadavere fu trascinato via dalla sala, attraverso le strade di Roma e gettato infine nel Tevere tra le grida di una folla immensa.>> GianAntonio Stella, "Papa Formoso, un Cadavere Eccellente in Tribunale" *Corriere della Sera* (5/08/2002):21. http://archiviostorico.corriere.it/2002/agosto/05/Papa_Formoso_cadavere_eccellente_tribunale_co_0_0208057518.shtml

Più recentemente la manualistica tradizionale, riporta gli esempi (tra gli altri studiati) della *vis polemica* del politico statunitense John Randolph di Roanoke nel XVIII sec., dello scontro tra il presidente U.S.A. Herbert Hoover ed il responsabile scientifico della N.A.S.A. su una diffusione di materiale confidenziale, ovvero del più recente "Battalino Case" durante la presidenza Clinton e sul dibattito intorno al ' *Defense of Marriage Act* ' del 1996 alla Camera del Congresso U.S.A.

¹⁹ Giovanni Boniolo e Paolo Vidali, *Strumenti per ragionare: Logica e Teoria dell'Argomentazione* (Milano: Bruno Mondadori 2011),147. Si tratta allora di considerarlo *species* nel *genus* degli argomenti pragmatici, che anche quando diventano fallaci, risultano importanti nell'organizzazione del sapere, rappresentando una sorta di 'ipoteca' di meritevolezza dell'oggetto del discorso e di credibilità del parlante, tanto da renderla, a volte, la stessa premessa del nostro ragionamento.

²⁰Olivier Reboul, *Introduzione Retorica*, trans. Gabriella Alfieri (Bologna: Il Mulino, 1996) 195; considerato come un argomento fondato sulla struttura del reale, ne rappresenta l'inverso di quello *ab auctoritate*.

tecnicamente come <<[...]informale[...]>>²¹, in esso <<[...]l'interlocutore sostiene una tesi che [...] può essere messa a confronto con il suo comportamento[...]>>, o quando l'oggetto della tesi del disputante diventa etoticamente *tout court*²², la 'persona'²³ (*character*) dell'avversario dialettico²⁴, senza tuttavia <<[...] lo scopo di impedire all'interlocutore di sostenere una tesi[...]>>²⁵ (che si avrebbe invece creando un avversario ipotetico contro cui

²¹ <<la scorrettezza risiede [...] non tanto nella loro struttura logica, quanto piuttosto nel loro contenuto semantico.>> Palladino e Palladino, *Breve Dizionario*, 4. E' d'uopo rilevare il fatto che la correttezza dell'inferenza dipende dalla struttura sintattica della stessa ovvero dalla semantica dei termini logici; ancora applicando l'estensione kripkiana, la validità della formula nella logica dei predicati di primo ordine si ottiene << [...] se e solo se è vera in ogni dominio e per ogni interpretazione.>> *Ibidem*, 120.

²² E' importante distinguere, un attacco *ad hominem* prevaricante o *ad personam*; se, invece è un attacco basato su particolari circostanze in cui si trova la persona, e che possono renderla inadatta a svolgere una determinata funzione o rendono dubbia la sua tesi, allora abbiamo un attacco *ad hominem* circostanziale; un terzo tipo di attacco *ad hominem* (o una varietà della versione circostanziale) è il "tu quoque", che consiste nel replicare a una persona che critica la nostra tesi sostenendo che lo stesso errore è commesso anche da chi ci ha criticati, ovvero quando si critica un comportamento di un soggetto giudicandolo in contrasto con la tesi sostenuta : si tratta di una ritorsione. Una tecnica utilizzata è l'argomento del ridicolo, nel quale si attacca l'autorità di una persona riducendola all'uditorio. Si reputa possibile considerare un argomento *ad hominem* anche la cd. fallacia dell' "uomo di paglia", anziché criticare la tesi dell'interlocutore, se ne critica una solo simile o addirittura senza nessuna relazione con quella reale. Se non nasce da un malinteso, tale mossa strategica è fallace in quanto mira a impedire una discussione critica. In ambito politico può essere efficace, in particolare se il punto di vista attaccato provoca una reazione emotiva.

²³ Intesa come soggetto (vedi *supra*) : interessante è la differenza fra l'accusativo "ad hominem" e "ad personam", che ne riprende appieno la dicotomia nei loro sostantivi. Risulta fondamentale ricordare ancora che l'impostazione perelmiana diverge dal tradizionale approccio assumendo <<[...]una definizione diversa dell'argumentum ad hominem, fondata sul ruolo centrale attribuito da essi al concetto di uditorio: in base a tale definizione, l'argumentum ad hominem viene considerato tale non perché contenente osservazioni o valutazioni su uno o più partecipanti al discorso, ma in quanto destinato ad un particolare uditorio ed alla sua propensione ad esprimere consenso verso l'argomento stesso[...]>>. Ne deriva che <<[...]ogni argomentazione è quindi ad hominem o ex concessis. Se dunque si contrappone spesso all'argomentazione ad hominem l'argomentazione ad rem, riferita la prima all'opinione, mentre la seconda concerne la verità o la cosa, ciò avviene perché si dimentica che la verità di cui si tratta deve essere ammessa.>> Chäim Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, *Trattato dell'Argomentazione*, vol.1 (Torino: Einaudi, 1966),117; perciò <<L'argomento ad humanitatem, destinato a tutta l'umanità ragionevole, sarebbe così un tipo di argomento particolarmente esteso di ad hominem[...]>> Massimo Mancini, *Ragione, Dialettica e Argomentazione Giuridica: Il Progetto di Robert Alexy* (Torino: Giappichelli, 2012), 54 nota 73.

²⁴ Ossia quei <<[...] discorsi che sono diretti a squalificare l'avversario più che prendere posizione sul merito dalla questione controversa.>> Sarra, "Cattivi Argomenti", 212.

²⁵ Andrea Gilardoni, *Logica ed Argomentazione: Un Prontuario* (Milano-Udine: Mimesis, 2008) 25.<<Nell'ambito delle incertissime *res humanae*, e in particolare nel campo dell'argomentazione, la conoscenza è personale e si colloca in una trama di relazioni sociali e di particolarità culturali. Le questioni relative alla credibilità ed alla fiducia assumono un ruolo fondamentale nella

argomentare), ma trasferendo la <<[...]presunta qualità di una persona sulle tesi che questa sostiene>>²⁶.

E ciò anche in un contesto non troppo distante dalla “*Fallacy Theory*”, quale quello pragma-dialettico (<< [...] *Dialogical approach to argument* [...] >>²⁷), apparso ed impostosi nell’ultimo trentennio del secolo scorso (e della sua *species* “*Institutional Argumentation*”²⁸), sulle fondamenta della teoria degli atti linguistici di John Langshaw Austin nonché delle riflessioni sul convenzionalismo e sulla datità del linguaggio²⁹ di John Searle, così come del ‘principio di collaborazione’ di Paul Grice (in un contesto ove la comunicazione viene intesa come comportamento collettivo). Intendendo infatti l’argomentazione quale << [...] *part of reasonable argumentative discourse aimed at resolving a difference of opinion* [...] >>³⁰ ed individuandone << [...] condizioni di

creazione di una disposizione all’azione e rendono inscindibile il linguaggio dalla soggettività.[...] Vertendo l’ad hominem su valori che si ritengono condivisi dall’oratore e dal suo uditorio, esso diventa così uno dei luoghi in cui si manifesta il nesso tra linguaggio e dimensione sociale [...] >> Zagarella, “Accordo Persona”, 141.

²⁶ Gilardoni, *Logica Argomentazione*, 25.

²⁷ Groarke, “Informal Logic”, 25.

²⁸ Frans H. Van Eemeren and Peter Houtlosser, “The Development of the Pragma-Dialectical Approach to Argumentation”, *Argumentation* 17, 4 (2003): 392. Doi: 10.1023/A:1026338402751.

²⁹ Resa manifesta dal “principio di esprimibilità”. John Searle, *Atti Linguistici: Saggio di Filosofia del Linguaggio*, trans. P. Leonardi (Torino: Einaudi, 1992), 44-45.

³⁰ Frans H. Van Eemeren and Rob Grootendorst, “The Pragma-Dialectical Approach to Fallacies” in *Fallacies*, eds. H.V. Hansen and R.C.Pinto (University Park: Pennsylvania State University, 1995), 134: potrebbe intendersi in tale circostanza piuttosto, come ‘razionalità’: se infatti tanto ‘razionale’ quanto ‘ragionevole’ dipartono dal medesimo nucleo semantico di *ratio* (‘fondamento, ‘causa’, ‘motivo’, ‘pensiero’), differiscono poi verso significati più astratti stante la differenziazione, già nel latino tardo (ad opera sicuramente di S. Agostino di Ippona) di ‘*rationalis*’ e ‘*rationabilis*’ (questo a sua volta declinato in *loghikós* ed *eyloghos*, secondo la teorizzazione di Arcesilao); infatti nel *De Ordine* II, 11, 31 si legge << [...] *rationale esse dixerunt quod ratione uteretur vel uti posset, rationabile autem quod ratione factum esset aut dictum* [...] >> poi confermato nel Medioevo da S. Tommaso d’Aquino. Nel testo *de quo*, si potrebbe intendere l’uso dei lemmi provvisti di radicale ‘*ratio*’ (che già per sé stesso starebbe per ‘*rational*’), corrispondere a ‘*rationalis*’ e ‘*reasonable*’ a ‘*rationabilis*’ ove per il primo si noterebbe << [...] l’idea di conformità ad una logica astratta >> mentre per il secondo << [...] l’immagine di un “equilibrio, di cose o di condotte, rapportato ad una misura concreta ed umana” ed ispirato al “comune buon senso” >> Stefano Troiano, “Ragionevolezza” in *Enciclopedia del Diritto*, eds. Aa.Vv. (Milano: Giuffrè: 1952-1993), 763, ossia il senso attribuito generalmente sin dal Medioevo proprio a ‘*rationale*’ sulle fondamenta dell’Etica aristotelica, opposta quindi alla prospettiva stoica e moderna dell’irriducibilità a ciò che è irrazionale e passionale. << L’accentuazione in direzione del concreto e dell’umanamente praticabile è da ascrivere alla specifica sfumatura di significato

ragionevolezza[...]>>³¹, si ambiva ad elaborare <<[...]un modello ideale di discussione critica[...]configura[ndo] una serie di regole [...]>>³² per <<[...]the resolution of a difference opinion [...]>>³³: da ciò ogni fallacia <<[...]defined as a speech act that prejudices or frustrates efforts to resolve a difference of opinion [...]>>³⁴, non si ridurrebbe ad altro che a <<[...] violation[s] of the code of conduct for rational discussant[...]>>³⁵. Infatti se l'*argumentum ad hominem* entra a pieno diritto nei casi di violazione del codice di condotta discorsivo, oltraggiando la prima delle regole (<< *Parties must not prevent each other from advancing standpoints or casting doubt on standpoints [...]>>*³⁶), poste a tutela della '*rational critical discussion*'³⁷, ciò non toglie che in un'ottica di più

che alla parola deriva dall'aggiunta del suffisso – *abilis*, il quale introduce un elemento di possibilità empirica che attenua l'astrattezza semantica del vocabolo di origine.>> *Ibidem*, 764 nota 6. Questo determina una limitazione nella connotazione, che apre il significato verso orizzonti limitati e contingenti del particolare: << [...] rendersi conto delle circostanze e delle limitazioni che esse comportano con la rinuncia ad un atteggiamento, teoretico o pratico, di assolutismo. [...] (determinandone) una "ragionevole certezza".>> Paolo Tomasello, "Ragionevole", in *Dizionario di Filosofia*, eds. Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero, (Torino: UTET,1971),897. Sulla connotazione pratica della ragionevolezza, potrebbe essere preso ad esempio, proprio l'interpretazione dei testi giuridici, ove difettando l'uso di un metodo univoco (quale la sussunzione), ne rileva un coinvolgimento di entrambi gli elementi *de quibus* (dato normativo e sua concretizzazione quale premessa maggiore / evento esaminato e sua qualificazione giuridica quale premessa minore). Merita sottolineare infine, la dialettica osmotica micro e macro testuale nell'attribuzione di significato del testo. << Gadamer si richiama alla nozione aristotelica di *πρόνησις*, un sapere di tipo pratico che orienta l'agire, in quanto tale distinto dal sapere relativo dell'*ἐπιστήμη* e alla *τέχνη*.>> *Ibidem*.

³¹ Sarra, "Cattivi Argomenti",214.

³² *Ibidem*.

³³ Van Eemeren and Houtlosser, "Development Pragma-Dialectical Approach",136.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ Frans H. Van Eemeren and Rob Grootendorst, *Speech Acts in Argumentative Discussions: A Theoretical Model for the Analysis of Discussions Directed Towards Solving Conflicts of Opinions* (Dordrecht – Cinnaminson: Foris,1984), 177.

³⁶ Frans H. Van Eemeren and Rob Grootendorst, "Argumentum ad Hominem: A Pragmatical Case in Point", in *Fallacies*, eds. H.V. Hansen and R.C. Pinto (University Park: Pennsylvania State University, 1995), 224.

³⁷ Risultano fondamentali le riflessioni della Nuova Retorica e soprattutto le osservazioni di Josef Esser per il quale la ragionevolezza *more juridica* sarebbe << [...] momento indispensabile per contrastare la cieca obbedienza al diritto e individuare soluzioni rispondenti agli "orizzonti di attesa" della collettività.>> Troiano, "Ragionevolezza", 764 nota 7.

genuinamente retorica³⁸ (alla quale la stessa Teoria dell'Argomentazione, deve l'onto-genesi), <<[...]the ad hominem may in general be understood to be an assault on the rhetorical ethos of a speaker or a writer whose ethos would otherwise be regarded as more of a persuasive factor than the adhominst believes reasonable[...]>>³⁹, provvedendo ad una ineludibile funzione di equilibrio nella e della persuasione⁴⁰; <<[...]tutela(ndo) [del]la ricerca del persuasivo [...]>>⁴¹, sempre in un contesto di ragionevolezza dialogica nel quale la correttezza del ragionamento convive con la forza dell'argomento. Una ragionevolezza che non rimane nei confini del suo essere (agendo in forma conatica⁴²) bensì aneli, comunque a diventare e perfezionarsi come razionalità, come ragione discorsiva, insomma come *lògos*.

Una produzione inventiva siffatta in tutte le sue forme⁴³, nella quale si rilevi la soggettività della contro-parte⁴⁴, si controlli la dimensione emozionale⁴⁵

³⁸ Aristotele, *Retorica*, I, 2, 1355b; così come le indicazioni contenute nel libro secondo della medesima Opera; interessante risulta la definizione offerta da Cavalla per il quale la retorica può essere intesa come << [...] modo per organizzare il linguaggio ordinario, secondo un metodo[...] al fine di dar prova della preferibilità di una posizione rispetto ad altre compostibili, nei contesti finalizzati ad una decisione.>> Francesco Cavalla, "Retorica Giudiziale, Logica e Verità", in *Retorica Processo Verità*, ed. Francesco Cavalla (Milano: FrancoAngeli, 2007), 21.

³⁹ La citazione è tratta da Alan Brinton, "The ad Hominem", in *Fallacies*, eds. H.V. Hansen and R.C. Pinto (University Park: Pennsylvania State University, 1995), 222; mentre il grassetto è mio.

⁴⁰ Evitando cioè il presentarsi di un'ulteriore fallacia, quella cd. *Ad verecundiam*, ossia << [...] che la discussione sia messa in balia di una sorta di violenza, la ricerca della persuasione attraverso una sopravvalutazione dell'*éthos* dell'oratore.>> Sarra, "Cattivi argomenti", 215; in particolare il ricorso a fonti non 'autorevoli' *in casu de quo*.

⁴¹ *Ibidem*; sebbene, come fatto notare dall'Autore, il portato teoretico si deve al magistero di Francesco Cavalla.

⁴² Conscio delle plurime accezioni con cui questo termine è adoperato, mi riferisco qui alla classica connotazione nella quale << [...]lo sforzo di conservarsi è la stessa essenza della cosa [...]>> Baruch Spinoza, *Etica*, trans. Gaetano Durante (Milano: Bompiani, 2007), IV, 22, cor.

⁴³ Finanche *ad personam* quando ciò inerisca in qualche modo l'oggetto della disputa e non vi sia solo accostabile.

⁴⁴ Taluni parlano di "violenza verbale"; tuttavia Ruth Amossy precisa che la violenza verbale è ammissibile anche in un contesto argomentativo, diventando "violenza funzionale" purchè << [...] ogni fuoriuscita oltre il quadro verbale e istituzionale all'interno del quale si dispiega l'attacco *ad hominem* rischia di farlo precipitare verso l'aggressione reale, trasgredendo così radicalmente il principio di base dell'attività retorica: gestire, nello spazio regolato degli scambi verbali, il conflittuale inteso come un fondamento della vita democratica. [...] sembra che qui si situi il limite della legittimità che si può accordare all'*ad hominem* ed il limite stesso del polemico come

massimizzandola e finalizzandola sempre più ad un'apertura dialettica e la si oggettivi, disponendola, in una proposizione tendenzialmente apofantica, potrebbe⁴⁶ trovare legittimità in un dialogo anche convenzionalmente strutturato alla trasmissione del significato⁴⁷ (funzione dichiarativa, o constativa) o all'orientamento della condotta umana (funzione prescrittiva) quali accezioni di un più generale "fare col dire" dichiaratamente intenzionale⁴⁸, verso una quanto

modalità argomentativa. Il fatto che sia menzognero [...] può indebolire l'argomento contro la persona e farlo cadere sotto il colpo di una critica severa. Resta tuttavia nella logica del sistema e rimane sottomesso alla sua tacita legislazione. [...] Diventando violenza fisica nel mondo dell'azione extra-discorsiva, la violenza verbale perde il suo statuto argomentativo e i suoi benefici.[...] si è lasciato il campo retorico, l'ambito dell'argomentazione in cui la violenza è insieme empito passionale e gioco regolamentato, colpo che ferisce e rituale familiare . L'argomento *ad hominem* ha il diritto di mettere in questione la credibilità dell'altro e di abatterlo simbolicamente. [...] La vera illegittimità etica, che è il supremo tradimento del logos è la trasformazione della violenza funzionale, che è dell'ordine del discorso, in violenza concreta. Non, come temeva Walton Douglas, il degenerare del dialogo in lite, ma il degradare della polemica in pugilato o in lotta armata.>> Ruth Amossy, "L'Argomento *ad hominem*: Riflessioni sulle Funzioni della Violenza Verbale", trans. Adriana Colombini Mantovani, *Altre Modernità*, n.3 (2010):68.

⁴⁵ Gilardoni, *Logica Argomentazione*,134. << [...] per produrre effetti sull'uditorio senza essere indebolito o ritorcersi contro l'autore, (l'*ad hominem*) deve essere costruito sulle premesse (valori, gerarchie, luoghi, e così via) che si ritengono ammesse dalla comunità[...] (inoltre) come particolare uso persuasivo del linguaggio [...]si lega alla dimensione intersoggettiva perché può difendere, sviscerare o ledere valori che hanno a che vedere con i luoghi comuni della buona reputazione. [...] L'intreccio tra individuale e collettivo agisce in modo che si possa attaccare la persona o da una prospettiva individuale (la persona non corrisponde allo stereotipo positivo che sta dando di sé) o da una prospettiva collettiva, rifiutando la legittimità del modello o le caratteristiche di chi dovrebbe farne parte.>>Zagarella, "Accordo Persona", 142.

⁴⁶ Ossia da valutarsi in termini o criteri di probabilità di rilevanza o di pertinenza.

⁴⁷ Si ricorda, il contributo di Willard Van Orman Quine, con *Parola ed Oggetto* del 1996 ad una rimodulazione del significato di oggettività empirica come referente del 'significato' proprio; attraverso questa <<[...] veniva inflitto un ulteriore colpo ad ogni concezione realistica del significato [...]>>, ed attraverso la teoria dell'indeterminatezza della traduzione si provvedeva a non <<[...]riconoscere nell'enunciato singolo il ruolo di unità significante per riconoscerlo invece alla teoria complessiva cui l'enunciato appartiene [...]>>Sarra, "Cattivi Argomenti", 221; fatti salvi i ccdd "enunciati di osservazione".

⁴⁸ Può solamente citarsi il ruolo di Peter Frederick Strawson, nello studio sul collegamento tra forza illocutoria ed intenzioni del parlante. Ciò impone una rivisitazione della concezione corrispondentista della verità: infatti <<[...] usiamo una nozione ipersemplificata di corrispondenza ai fatti – ipersemplificata perché sostanzialmente essa introduce l'aspetto illocutorio.>>John L .Austin, *Come Fare Cose con le Parole*, trans. Carlo Penco e Marina Sbisà (Genova: Marietti, 1987), 106.

mai retorica efficienza⁴⁹. Un tentativo che vorrebbe escludere l'eventualità di un giudizio di irrilevanza⁵⁰ per errore logico⁵¹, o ad un suo uso appunto residuale, mancando nel contingente, argomenti *ad rem* a cui riferirsi prioritariamente; una premessa da cui inferire non classicamente e/o⁵² supportare una propria tesi ovvero confutare direttamente la tesi altrui (che ne costituisce quantitativamente la manifestazione più frequente assurgendone ad esempio paradigmatico), ovvero ancora confutando indirettamente la tesi avversaria, anche per il tramite di artifici retorici⁵³ quali la *prolessi/hysteron proteron*, la reticenza, l'ironia⁵⁴ e

⁴⁹ Tale efficienza potrebbe essere qualificata proprio in una sorta di <<[...]intersoggettività (simbolicamente rappresentata dal gioco intenzionalità e riconoscimento).>> Sarra, "Cattivi Argomenti", 222; magari affidata all'intuizione od ancor meglio al senso comune, nella fattispecie di "filosofia del senso comune", ed in particolare, in questa della certezza-aletica della moralità.

⁵⁰ <<Questo argomento è fallace perché la personalità di un individuo è logicamente irrilevante rispetto alla verità o falsità di ciò che asserisce o alla correttezza del suo argomento.>> Irving M. Copi, *Introduzione alla logica*, trans. /, (Bologna: Il Mulino, 1964), 70.

⁵¹ << [...] essa qualunque considerazione soggettiva deve essere valutata come totalmente estrinseca rispetto alla concreta concatenazione delle proposizioni negli argomenti.>> Sarra, "Cattivi argomenti", 213.

⁵² Le congiunzioni semplici copulativa e disgiuntiva, possono essere poste in alternanza ma anche in combinazione considerando che l'argomentazione si potrebbe costruire attraverso un'intersezione tra << [...] il modello deduttivo (rilievo della contraddizione) di ragionamento e quello induttivo (inferisco ciò che vi è implicito in quanto detto).>> Sarra, "Cattivi Argomenti", 213; ciò si pone in contrasto con quanti affermano invece che anche *l'argumentum ad hominem* risulti contrario al criterio di validità in ambito deduttivo e di quello di correttezza in ambito induttivo ed abduttivo: il problema a questo punto si potrebbe spostare, con particolare attenzione al ragionamento giuridico, al ruolo delle inferenze nel processo raziocinativo aduso per entrambi i protagonisti (giudice-avvocati) dell'agone giudiziario (con la sola, ma non irrilevante differenza della qualificazione giuridica della conclusione, soprattutto nel carattere performativo della sentenza costitutiva). Infatti in un passato non molto lontano si scontrarono opposte fazioni (i cui corifei non possono non essere Kalinowski e Perelman) intorno al 'modello' sillogistico-deduttivo del ragionamento giuridico, riflesso di altrettante opposte rivendicazioni di un'applicazione della logica formale al diritto (basti pensare solamente a Ulrich Klug ed Hans Kelsen), che aprirono la strada ad un progressivo riconoscimento dell'induzione, dell'abduzione ed altre forme di ragionamento pratico, quali processi razionalmente accettabili (si pensi, al contributo di Jaap Hage "Studies in Legal Logic" del 2005). Tra queste forme, appare particolarmente interessante il ruolo dell'abduzione o inferenza ipotetica, cui Charles Sander Peirce dedicò molte energie, quale modello inferenziale gnoseologicamente produttivo attraverso la formulazione di un'ipotesi esplicativa, ed Arthur Kaufmann il cui contributo *Il Ruolo dell'Abduzione nel Procedimento di Individuazione del Diritto* sulla rivista "Ars Interpretandi" del 2001, non solo vi focalizza *in more juridico* l'attenzione, bensì ne rappresenta quasi un lascito teoretico per un nuovo metodo giuridico.

⁵³ Il linguaggio figurato della retorica, esplica appieno il carattere di << [...] pensare per immagini [...] >>, utile se non necessario nel discorso e nella scrittura forense; si rammenti il loro intersecarsi con l'attività topica, che a sua volta, si innesta in quella dialettica e questa in quella retorica, e tutte in *continuum* nel procedere dell'oratore. Inoltre permette di conseguire sul piano pratico una << [...] forma di tutela della libertà del retore dall'arbitrio del potere; sul piano

l'apodiosia⁵⁵. Sembra molto difficile infatti << [...] trovare criteri per decidere con nettezza quando [...]>>⁵⁶ e quanto sia fallace (ad esempio nel *circumstantial*) <<[...]il tentativo di confutare la tesi altrui contrapponendo un altro argomento che faccia leva sulla **contraddizione** – mio grassetto - tra la tesi sostenuta dalla controparte e una serie di principi cui essa *uti singula* sembra aderire e che, per come la sua argomentazione è strutturata, **sembrano** – ancora mio grassetto - informarla>>⁵⁷, in una sorta di reciproca confutazione di epistolismi.

teoretico, dischiude la via originaria di apparizione della verità nel processo.>>. Le figure retoriche assurgono finalmente ad una funzione di potere dissimulato del giurista, contro << [...] l'arbitrio del potere che il giudice esercita nel processo e che il legislatore detiene nella vita politica.>> Paolo Moro, "Figure Retoriche e Scrittura Forense", in *Retorica Processo Verità*, ed. Francesco Cavalla (Milano: FrancoAngeli, 2007), 181.

⁵⁴ Questa figura retorica appare invero non solo come strumento ma bensì come fine dell'argomentazione *ad hominem*, per la quale si << [...] mette in ginocchio l'avversario, gli crea difficoltà, lo indebolisce, lo intimidisce, lo confuta [...]>> Marco T. Cicerone, *Dell'Oratore*, trans. Emanuele Narducci (Milano: Rizzoli, 1994), II, 58, 236.

⁵⁵ Reboul, *Introduzione Retorica*, 156.

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ *Ibidem*, 212. Ritengo questo punto, fondamentale. La contraddizione *de qua*, potrebbe infatti essere strutturata su due livelli: il primo, che qualificherei come ontologico, si presenta nel non riconoscere che sin dal principio del discorso non esiste un oggetto che lo anteceda necessariamente (e che altrettanto necessariamente lo vincoli al suo progredire) che non sia il soggetto stesso e pertanto l'oratore non può che prenderne atto adeguandovisi e portandosi nell'atto stesso (in particolare strutturalmente nell'*inventio* e *dispositio* e funzionalmente, in questa, nell'*exordium* e nella *demonstratio*) così come nel suo contenuto e con ciò aprendosi all'Altro: rendendosi rappresentazione di un testo <<[...] il cui insieme non è come un ammasso e il cui intero è qualcosa di più delle parti [...]>>Aristotele, *Metafisica*, trans. Giovanni Reale (Milano: Bompiani, 2000), H 6, 1045 9-10; nondimeno l'oratore si fa interprete, si apre lui all'alterità, agli elementi del contesto, agli oggetti attorno a cui si delibera e su cui si deve decidere, rapportandosi all'esistente con le proprie anticipazioni di senso <<[...] dalle convenzioni ordinarie degli uomini e del mondo in cui vivono (verso) [...] una possibilità positiva del conoscere più originario.>> Martin Heidegger, *Essere e Tempo*, trans. Franco Volpi (Milano: Longanesi, 2005), 249-250. Una seconda contraddizione si appaleserebbe come logico/deontologica ed attiene precipuamente a quanto riportato nella citazione da cui questa nota ha avuto l'occasione di prendere corpo. Entrambe si richiamano al *genus* germinale di cui nella *Metafisica* aristotelica (Γ 3, 1005b 19-20) che a sua volta potrebbe riferirsi <<[...] all'essenza di una tradizione risalente agli autori pre-platonici – Parmenide ed Eraclito *in primis* – per la quale una "necessità" domina l'essere, vanificando la minaccia di un annientamento assoluto: sia tale necessità intesa come una potenza che "rinserra" l'Essere (Parmenide), sia come la relazione fra differenze apparentemente in contrasto (Eraclito). Necessariamente insomma discorso e mondo (pensiero ed essere) si manifestano secondo un principio di non contraddizione, pena il loro dissolversi nell'insignificanza e nell'ingannevole parvenza delle δόξα.>> Maurizio Manzin, "Per un Approccio Multidisciplinare allo Studio del Principio di Non Contraddizione", in *La Contraddizione che Non Consente: Forme del Sapere e Principio di Non Contraddizione*, ed. Federico Puppo (Milano: FrancoAngeli, 2010), .

Ripristinare quindi il valore della considerazione qualitativamente soggettiva (od almeno sue declinazioni dal “soggetto”) dalle sue ‘ceneri’ sofistiche (laddove paralogistiche, seppur la volontà di ingannare vi abbia considerazione), per accogliere nel procedere dialogico elementi non tradizionalmente consistibili (*in primis* le <<[...]eventuali altre circostanze[...]>>⁵⁸), promuovendo l’erezione di un modello⁵⁹ *ad hoc*, strutturalmente dotato di regole anankastico-costitutive⁶⁰ (tanto da porsi agli antipodi di quello offerto ma lentamente abiurato⁶¹

⁵⁸ Copi and Cohen, *Introduzione Logica*, 43.

⁵⁹ Modello che potrebbe pure inserirsi nel procedere argomentativo tipicamente peirciano, quando applicato al sapere giuridico; se infatti si è venuto a percepire un maggior coraggio nell’abbandonare l’equazione ‘accettabilità razionale = deduzione’, dall’altra parte vi è stata una maggior consapevolezza verso la rilevanza ad altre forme di ragionamento pratico, *in primis* quella abduttiva. Partendo quindi dalla constatazione che << [...] l’abduzione costituisca, giusta l’indicazione di Peirce, uno dei modelli inferenziali attraverso cui sviluppiamo la nostra conoscenza. In particolare che essa costituisca l’inferenza basata sulla formulazione di un’ipotesi esplicativa.>>, viene a costruirsi un procedere << [...]inferenziale triadico, il cui primo passaggio è, appunto la formulazione di un’ipotesi tramite abduzione, cui fa seguito prima la deduzione delle conseguenze a partire dalle ipotesi, quindi una fase finale, induttiva, nella quale viene verificata la corrispondenza tra le stesse conseguenze e la realtà.>> Giovanni Demele, “Recensione a *La prima inferenza, L’abduzione di C.S.Peirce tra scienza e diritto*”, in REF - Recensioni Filosofiche,43(2009):1 <http://www.recensionifilosofiche.it/crono/2009-10/tuzet.htm>. Un modello complesso, quindi, capace di cogliere la problematicità della *quaestiones facti atque iuris*, che pur tuttavia ne garantirebbe conclusioni affidabili, anche se sorrette da procedimenti logici incerti ossia defettibili perché non deduttivi, purché vi sia consapevolezza del tipo di passaggio logico in uso, in una prospettiva di massimizzazione della razionalità. << Non di logiche diverse si tratta, [...], ma di fasi distinte di un’unica metodologia, che richiede il ricorso a inferenze meno cogenti ma capaci di suggerire nuove idee (abduzioni) e quello a inferenze successive capaci di metterle alla prova. Non vi è quindi contrapposizione tra la cogenza critica e il carattere pragmatico della retorica.>> Demele, 2. Tra l’altro tale modello, apparirebbe se non una *species* della più generale e cognitivistica ‘Teoria dei modelli mentali’ di Johnson-Laird (vieppiù per i fattori di deviazione dagli schemi logici quali *inter alia* l’ ‘effetto atmosfera’, l’ ‘effetto di contenuto’, la ‘conversione’ ed i ‘termini concreti’).

⁶⁰ Ossia *a contrariis* <<[...] la difformità di una regola anankastica-costitutiva importa l’invalidità dell’atto.>>Giovanni M.Azzoni, *Il Concetto di Condizione nella Tipologia delle Regole*, (Milano:Giuffrè, 1988), 89. Tali regole altro non sono che entità semiotiche non apofantiche, per le quali si può predicare di verità “*de re*” nella specie di << [...]eidologicamente vero[...]>> (ove un’entità x è un eidologicamente-vero y se, e solo se, x corrisponde all’*eidōs* di y) così come riportato da Amedeo G. Conte nel saggio “Tres vidit. Verità apofantica, verità eidologica, verità idiologica” pubblicato ora nel già citato volume *Retorica Processo Verità* di F.Cavalla . Tale impostazione gnoseologica, viene ripresa da Leo Groarke e Christopher Tindale al fine di <<[...]use traditional fallacies as a basis for the definition of positive argument schemes [...] and by treating fallacious instances of them as deviations from an (inherently correct) norm. >> Groarke, “Informal Logic”,*passim*.

⁶¹ Infatti, proprio tra i suoi fondatori, serpeggiava la percezione, che nel suo progredire teoretico, non si sarebbe potuto prescindere proprio da un’istanza retorica: infatti << [...]generally not the arguers’ sole aim to conduct the discussion in a way that is considered **reasonable** but also to win

dall'accezione argomentativa pragma-dialettica e di cui non può che considerarsi un sintomo di una riflessione più estesa sull'oggettivismo, o meglio su una << [...]neutralità del soggetto [...]>>⁶² che diventa neutralità nel soggetto), ma intrinsecamente euristico su uno disvelamento dell'entimema, quanto potenzialmente certo⁶³, nella dinamica comunicativa.

Tale im-postazione può trovare un efficace e congruo contesto di esplicazione nell'agone giudiziario, quale sottosistema complesso⁶⁴, meglio, sistema organizzativo relativamente auto poietico⁶⁵, con riguardo alla fase dibattimentale in generale (vieppiù in assenza di altro elemento di valutazione oggettiva dello

*the discussion in the sense of having their point **accepted**.*>> Van Eemeren and Houtlosser, "Development Pragma-Dialectical Approach", 392; (*mio grassetto*).

⁶² Sarra, "Cattivi Argomenti", 219.

⁶³ Cavalla, "Retorica Giudiziale", 20.

⁶⁴ Nell'ampia considerazione sul recente approccio funzionalista dei sistemi complessi, mutuato dalle scienze biologiche alle scienze sociali, intrinsecamente indeterministici, ed in cui proprio 'dinamiche non lineari' tipiche di << *multi-agent models*[...] possono dunque portare rapidamente a cambiamenti complessivi del tutto imprevedibili, sia nella loro portata sia nella loro qualità.>> Niccolò Addario e Luciano Fasano, *La Logica della Società: Uno Studio sul Problema dell'Ordine Sociale* (Milano: Egea, 2012), 145. Tale attribuzione viene riferita da Niklas Luhmann al diritto oggettivo, più in generale all'ordinamento giuridico, come sottosistema sociale, caratterizzato dal principio dell'auto-organizzazione interna e dalla chiusura normativa del sistema: gli atti di comunicazione e gli atti giuridici, quali suoi elementi costitutivi, << [...] si producono da se stessi, come diritto positivo.>> Vianello, *Diritto Mediazione*, 30. Tuttavia, ciò che contraddistingue il sistema del diritto quale paradigma auto poietico è <<[...] la pretesa di superare la classica opposizione tra apertura e chiusura della precedente teoria dei sistemi. Il sistema del diritto, normativamente chiuso, è anche cognitivamente aperto verso un ambiente che diventa importante fonte di informazioni senza, peraltro, minacciare la sua integrità. Grazie alla sua positività, il sistema del diritto moderno riesce infatti a soddisfare le due esigenze fondamentali, e in parte contrapposte, all'interno delle società complesse, di grande elasticità e modificabilità contingente, da una parte, e di generalizzazione coerente e stabile delle aspettative, dall'altra.>> Pertanto, <<L'approccio sistemico [...] riconducendo tutti i rapporti esistenti ad un sistema comunque integrabile, non può che concepire il diritto come un complesso di norme che, regolando le aspettative dei membri di un sistema sociale, contribuisce in modo decisivo alla sua sopravvivenza statica.>>*Ibidem*, 28, 30.

⁶⁵ Secondo l'interpretazione che ne dà Henri Atlan, sulla scorta delle critiche interne al paradigma auto poietico soprattutto in riferimento al suo auto fondamento: <<[...] il sistema che è in grado di modificare non solo le informazioni che tratta, ma anche se stesso attraverso le proprie regole di funzionamento, deve comunque ad una decisione esterna le regole di mutamento dei propri principi organizzativi.>> determinando <<[...] una strana ed inconsapevole forma di cooperazione che il disordine esteriore presta all'ordine interno del sistema[...]>> sì da avvicinarsi << [...] come spiegano Ost e van de Kerchove, [...] " [...] ad un teorema della teoria dei giochi di von Neumann">> conducendo indi ad una << [...] sistematicità del diritto, a patto che essa venga considerata in quanto ideale ed esterna [...]>> *Ibidem*, 31-33.

svolgersi dei fatti) e all'istituto del contro-esame⁶⁶ in particolare⁶⁷: una forma argomentativa 'speciale' tendenzialmente circostanziale, orientata dallo <<[...]spostamento della discussione dal suo oggetto specifico alle particolari condizioni di chi vi partecipa[...]>> e che sebbene non costituisca *ex se* un diretto coinvolgimento alla verità del fatto (ma un potente alleato in sede di *lie detection* ed evidenze neurobiologiche), pur tuttavia non può non considerarsi estraneo ed anodino alla coerenza della sua ricostruzione⁶⁸ e pertanto della sua evenienza in

⁶⁶ Rimane tuttavia da notare come << *Walton's case is that he never adequately distinguishes between attacking a person's argument and attacking a person's testimony. This is most evident in his discussion of the credibility function. Walton believes that ad hominem argumentation can best be modeled by assigning to participants in the argument a credibility function that raises or lowers the plausibility value of "the proposition (or the argument) advocated by the person in a dialogue". [...] for Walton, the credibility function may affect either a proposition or an argument. What is not clear is how the person's credibility could affect the arguments he or she proposes.>> Donald W. Viney, "Ad Hominem Arguments", *The Midwest Quarterly* 40, 4 (1999): 517.*

⁶⁷ Cfr. artt.197 e 199 c.p.p.

⁶⁸ Infatti << [...] un primo ambito insopprimibile di creatività dell'interprete è costituito dall'individuazione preliminare della norma positiva vigente, adatta a disciplinare il caso. Ma ancor prima, l'interprete è chiamato a scegliere la fonte più appropriata, stante il fatto che il sistema delle fonti del diritto è oggi assai elastico, in via di continua evoluzione, e non più predefinibile secondo una gerarchia precisa [...] chi applica il diritto nel contesto complesso degli ordinamenti giuridici contemporanei può scegliere tra più fonti e più norme diverse, e la sua scelta sarà dettata non solo da un modello giuridico di regolamentazione determinata [...] ma anche dalla valutazione giudiziale della corrispondenza tra norme e fatti che non può astrarre da valutazioni di carattere materiale. A prescindere da tale intervento creativo [...] è la regolamentazione stessa a non poter trovare attuazione concreta.>> Francesco Viola e Giuseppe Zaccaria, *Diritto e Interpretazione: Lineamenti di Teoria Ermeneutica del Diritto*, (Roma – Bari: Laterza, 1999), par.4, *passim*. Ancora si riflettono le tesi ermeneutiche, partendo dall'assunto che è proprio << Nel processo (che) si viene a realizzare per eccellenza una relazione ermeneutica del giudice con il passato.>> Pastore, *Decisioni*, 105, ed ove << [...]il diritto è visto come una pratica sociale (una morfologia della prassi, direbbe Vittorio Frosini) di tipo interpretativo, consistente in atti di progressiva determinazione / concretizzazione che consentono di attuare la normatività della vita sociale, secondo procedure ragionevoli ed argomentative [...] (ossia) un'interazione dialogica nella quale si saggiano intersoggettivamente le giustificazioni delle azioni, le pretese di validità delle norme ed i giudizi di valore. >> *Ibidem.*; intesa come << [...]tessuto di orizzonti d'attesa verso il quale si orienta il processo interpretativo-applicativo ed entro il quale metodo e materiali giuridici vengono utilizzati.>> *Ibidem.*; anche in una prospettiva spiccatamente formalista quale quella kelseniana per la quale si definisce come << [...] un procedimento intellettuale che accompagna il processo dell'applicazione del diritto nel progressivo passaggio da un piano superiore ad un piano inferiore.>> Hans Kelsen, *La Dottrina Pura del Diritto*, trans. Mario G. Losano (Torino: Einaudi, 1966), 381 necessariamente includente anche un << atto di conoscenza extragiuridico>> Mario G. Losano, "Il Problema dell'Interpretazione in Hans Kelsen", in *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto* s.n.(1968), 528, e dipendente << [...] dal fine dell'attività interpretativa e [...] dal ruolo sociale del soggetto che interpreta.>> Francesco Viola, "Hans Kelsen e l'Interpretazione delle Norme", in *Interpretazione e Applicazione del Diritto tra Scienza e Politica*, ed. Francesco Viola, Vittorio Villa, Mirella Urso (Palermo: Celup,1974), 79.

vista della qualificazione/sussunzione in fattispecie (pur con le naturali qualificazioni ermeneutiche e le dovute caratterizzazioni del ruolo istituzionalmente investito in termini di potere⁶⁹), così come, in contesti dominati da una più appariscente *vox populi* (giuria) *in primis* quale giudice del fatto non può non rappresentare un mezzo altamente efficace⁷⁰ (perché massimamente persuasivo), alla *explanation-based decision – making activity*⁷¹.

Da ciò si potrebbe propendere per una sua rivalutazione⁷² (non solo, quale manifestazione di un'aporia⁷³ della stessa impostazione originaria pragma-

⁶⁹ Assumo qui un concetto di ordinamento tri-formato: formanti infatti sono la normazione (legislatore), l'applicazione (giurisprudenza), la scienza (dottrina), con un movimento quasi circolare, così come lo è la stessa nascita del Diritto: riprendo infatti la classica definizione di Francesco Paolo Casavola di << [...] ciclo o sequenza continua concreto-astratto-concreto. Dalla tipizzazione del concreto degli accadimenti sociali (*l'id quod plerumque accidit*) si giunge all'astratto delle ipotesi normative, e da queste mediante interpretazione al concreto dell'applicazione regolativa o decisoria>> Vincenzo Giuffrè, *Il Bisogno del Diritto: Momenti dell'Esperienza Romanistica* (Napoli: Jovene, 2007), 5. Tuttavia Carnelutti << [...] riproponeva l'antico problema con l'interrogativo "prima il *iudicium* o prima lo *ius*?", osservando che "chi bada alla struttura delle parole è indotto a rispondere: prima lo *ius*; *iudicium* è composto con il verbo *dicere* e con il sostantivo *ius*; la precedenza logica spetta prima allo *ius*. Peraltro <però> se non *dictum* non è *ius* [...] il rapporto tra *ius* e *iudicium* è (quindi) circolare">> *Ibidem*.

⁷⁰ Si pensi ad esempio un uso della *species* "*poising to well*" che tra l'altro può giovare anche in un'ottica non collegiale, ovvero al semplice *bias* circa l'interesse verso il contenuto del discorso; ancora, in funzione 'ricovenzionale' la variante *tu quoque* della contestazione per << [...] rilevare proprio la violazione più evidente del principio di universalizzabilità [...]>> Mancini, *Argomentazione*, 56.

⁷¹ Carlo Bona e Rino Rumati, *Psicologia Cognitiva per il Diritto: Ricordare, Pensare e Decidere nell'Esperienza Forense*, (Bologna: Il Mulino, 2013), 238.

⁷² Merito della retorica argomentativa è stato quello di rivalutare il soggetto nelle sue dimensioni interpersonale ed emozionale, di considerare la persona ed il suo ruolo nell'argomento e nell'argomentare, di condensare nel suo 'manifesto' (il Trattato di Perelman e Tytheca) la << [...] relazione di interdipendenza tra la persona e i suoi atti [...] per cui si interpreta l'azione in funzione della persona e si concepisce il merito di una persona in relazione ai suoi atti. Gli atti diventano elementi sulla base dei quali costruiamo la nostra immagine della persona, aiutandoci ad attribuirle un valore, e l'idea che ci facciamo della persona serve ad interpretare gli atti noti e a prevedere quelli ignoti, costituendo un elemento di stabilità, che però a sua volta può essere modificato da una serie di azioni, giudizi, modi espressivi, reazioni emotive, e così via.>> Zagarella, "Accordo", 138. Una relazione, quella atti-persona, costante e continua, metaforicamente intesa dagli Autori del *Trattato* con l'immagine della "palla di neve": << [...] l'idea che ci si fa di una persona deriva da certi atti e reagisce sull'opinione che ci si fa di questi, in modi variabili e di diversa intensità. Gli atti servono da premesse e gli errori accumulati dall'avversario possono servire a squalificarlo. In questo senso la relazione di una persona con i suoi atti è influenzata da e influenza il prestigio (la cui fonte risiederebbe nei valori storici condivisi dall'uditorio).>> *Ibidem*. *L'argumentum ad Hominem*, si presenta quindi come ipotesi privilegiata, ove << [...] la costruzione della soggettività nel linguaggio e la sua relazione ai propri atti si legano a ciò che viene ritenuto importante e che funge da oggetto di accordo preliminare tra

dialettica) nell'ottica di una razionalità non fondata su <<[...]criteri oggettivi ed aprioristici [...]>> e pertanto ipotetici; una razionalità limitata⁷⁴ anche in senso "ecologico"⁷⁵, tuttavia doverosamente perché naturalmente orientata al perseguimento prima (superando le opposizioni per "trascuranza" e "rilevanza"⁷⁶ mediante rispettivamente un uso "estetico" e "didascalico" della retorica) e mantenimento poi, dell'*éthos* di colui a cui spetta di essere (*ònthos*), prima che rap-presentare, un *testimonium perhibentes veritati*,⁷⁷ (di una verità << [...]

l'oratore e l'uditorio [...] (ossia) manifestazione del nesso tra atto e persona e di quello tra linguaggio e dimensione sociale.>> *Ibidem*.

⁷³ Quel << [...] pericolo della perdita dell'oggettività del linguaggio e della ragione che in esso si incarna, in sostanza il pericolo di un radicale soggettivismo[...] per il quale tutto ciò che pertiene al soggetto è per ciò stesso irragionevole.>> Sarra, "Cattivi Argomenti", 224.

⁷⁴ Nell'accezione di Herbert Simon per cui la << [...] microeconomia normativa dimostra che l'uomo economico è in realtà una persona che "soddisfa", che accetta opzioni, "abbastanza buone", non perché preferisca il meno al più ma perché non ha scelta>> Herbert A. Simon, *Le Scienze dell'Artificiale*, (Bologna:Il Mulino,1988), 52; le pretese ipotesi di coerenza e massimizzazione dell'utilità elaborate dalle ccdd 'teorie normative' della decisione cozzano contro i limiti della natura razionale umana, ove la difettività computazionale e la scarsità temporale, non possono condurre che a risultati dotati almeno ma non più di <<[...] qualche livello minimo di aspirazione.>> *Ibidem*. Ne appare allora una transizione dalla logica della conseguenza ad una logica più adeguata alle circostanze complesse dell'ambiente e della multifattorialità percettiva, cognitiva e mnemonica: quello della cosiddetta 'logica dell'appropriatezza' ove << [...] non si tratta di accertare se una certa soluzione soddisfa le preferenze o è idonea a far conseguire un qualche obiettivo, ma piuttosto di accertare se sia appropriata nel contesto in cui opera il decisore.>> Bona e Rumiati, *Psicologia Cognitiva*, 244.

⁷⁵ Tale forma di razionalità prevede una combinazione di fattori concorrenti al processo decisionale (profili razionali, euristiche, schemi di razionalità limitata ed emozioni); fu prospettata alla fine del secolo scorso a seguito degli studi condotti da Gerd Gigerenzer e dal *Research Group on Adaptive Behaviour and Cognition* (ABC) del *Max Planck Institute of Human Development* di Berlino. Da rilevare infine, i recenti studi in Psicobiologia del Diritto e di NeuroPsicologia del Diritto che stanno trovando sempre più spazio anche tra i cultori del diritto positivo.

⁷⁶ Riprendendo gli insegnamenti di Francesco Cavalla, che individua lo scopo dell'argomentazione retorica, nel dar prova della preferibilità di una tesi rispetto alle compostibili nel contesto di riferimento, tali tipologie di opposizioni (che precedono cronologicamente e logicamente quelle per "dubbio generico" e "dubbio specifico") si manifestano come *conditiones sine quibus non* sia possibile una comunicazione efficace.

⁷⁷ << [...] la ricerca della verità è il compito pratico più importante del giurista che contesta parimenti il discorso arbitrario e quello noncurante per servire la libertà nel diritto, documentando l'inesausto impegno quotidiano del retore e l'aspirazione del medesimo all'argomentazione rigorosa.>> Una verità che si <<[...]svela sottraendosi – ossia- che non è soltanto s-velamento, ma è anche ri-velazione, cioè uno svelarsi che vela[...]sintesi del manifestarsi ed occultarsi[...]si muove[...]nel mistero – icona della verità originaria- che, come insegna il pensare arcaico, è il luogo iniziatico dell'apertura di senso ove abita la sapienza.>> Moro, "Figure Retoriche", 182.

particolare [...]>>>⁷⁸, <<[...] parziale [...]>>>⁷⁹, <<[...] costitutivamente approssimativa [...]>>>⁸⁰ e pertanto problematizzata, perché di essa non si può dare una risposta immediata né frettolosa⁸¹, nonché essa stessa immediata od <<[...] istantanea [...]>>>⁸², ma comunque⁸³ capace di aver prodotto nuova conoscenza⁸⁴ esperienziale⁸⁵) tanto da assurgere quasi a criterio validativo sicuramente sostanziale (grazie alle potenzialità razionali del linguaggio ordinario e non solo linguistiche⁸⁶ del suo ragionamento) e forse anche formale⁸⁷, dell' <<

⁷⁸ Cavalla, "Via Retorica", 174.

⁷⁹ <<La querela tra gli avvocati e la verità è antica, come quella tra il diavolo e l'acqua santa [...] la verità ha tre dimensioni: e [...] può apparire diversa a chi la osservi da diversi angoli visuali. Nel processo tutt'e due gli avvocati, pur sostenendo opposte tesi, possono essere, e quasi sempre sono, in buona fede: perché ciascuno rappresenta la verità come la vede ponendosi nei piedi del suo cliente.>> Piero Calamandrei, *Elogio dei Giudici Scritto da un Avvocato*, (Firenze: Le Monnier, 1989), 117.

⁸⁰ Pastore, *Decisioni Argomenti*, 102.

⁸¹ Il riferimento è al saggio di J.L. Austin *Truth* del 1950.

⁸² Cavalla, "Via Retorica", 174.

⁸³ Una verità còlta coll'uso delle "logiche sfumate" di cui si serve la teoria dell'Argomentazione si mostra altamente problematica perché oltre ad ammettere una gradazione ed una scala, risulta *context dependent*. Allora, si potrebbe evocare quella battuta del nano che accompagna il profeta nella salita verso l'impervia montagna: << Tutte le cose diritte mentono [...] ogni verità è ricurva, il tempo stesso è un circolo.>> Friedrich Nietzsche, *Così parlò Zarathustra*, trans. Maria Montinari, in *Opere Complete* (Adelphi:Milano, 1977) 6: 491. Una verità, quella ricurva, a cui ci si può avvicinare solo in una prospettiva ermeneutica fondandosi tuttavia su solide basi fenomenologiche.

⁸⁴ Ossia presenza di qualcosa a qualcuno: << Non c'è [...] conoscenza che non sia un rapporto dinamico tra due termini: il pensiero in atto (non la facoltà di pensare) e il pensato in atto (non la pensabilità di qualcosa). Il pensato è sempre inizialmente qualcosa di pensabile (in potenza) che poi passa a essere pensato in atto; esso corrisponde a ciò che nel linguaggio di Tommaso è la "res" alla quale il pensiero ("intellectus") si rapporta per realizzare la conoscenza, che è presenza in atto della "res" al soggetto. Ciò che modernamente viene chiamato "realismo gnoseologico" non è dunque una teoria filosofica [...] è la logica stessa della conoscenza [...] >> Antonio Livi, *Filosofia del Senso Comune: Logica della Scienza e della Fede*, (Roma: Leonardo da Vinci, 2010), 128.

⁸⁵ Intesa come << [...] tutto ciò che nella conoscenza umana è dato, ossia precede e fonda ogni riflessione. L'esperienza riguarda dunque tanto le percezioni quanto le idee o concetti, e tutto sempre nell'unità del momento in cui la mente formula un giudizio, sia esso esistenziale o predicativo.>> *Ibidem*, 87.

⁸⁶ Si accoglie in questa circostanza, i risultati, ancorchè parziali del fecondo dibattito instaurato sin dagli anni ottanta del secolo scorso sul cd problema del "rule following" esplorato da Wittgenstein in opere fra le quali le *Philosophische Untersuchungen* (1953) e le *Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik* (1956,1978), e seguito dal lavoro di Kripke, *Wittgenstein on Rules and Private Language* (1981,1982). Quanto proficuamente elaborato in sede di filosofia

[...]intero risultato speculativo[...]>>>⁸⁸ (*télos*) non peirastico, vieppiù processuale, ambendo allora a cogliere l'attualizzazione⁸⁹ del catoniano *vir bonus*,

(analitica) del linguaggio, può essere utilmente ripreso nel contesto della teoria dell'interpretazione giuridica, declinandolo sul rapporto tra regole linguistiche e norme giuridiche conforme agli usi prevalenti fra linguisti e giuristi, sulla base della tipologia delle norme elaborata da G.H. von Wright in *Norm and Action, A Logical Enquiry*, 1963. Infatti, con Barberis si conviene che la << [...]questione del seguire una regola, non può considerarsi un problema filosofico- generale, di cui i filosofi del diritto dovrebbero limitarsi a discutere le specificità giuridiche [...] come se i problemi filosofici non sorgessero sul terreno di scienze particolari, prima di venire discussi dalle varie filosofie (tutte particolari anch'esse) >>Mauro Barberis, "Seguire Norme Giuridiche, ovvero: cos'avrà mai a che fare Wittgenstein con la Teoria dell'Interpretazione Giuridica?", in *Materiali per una Storia della Cultura Giuridica*, 1, (2012): 245. Il termine "esperienza", nell'accezione epistemica moderna, indica << [...] indistintamente tutto ciò che nella conoscenza umana è dato, ossia precede e fonda ogni riflessione...(essa) riguarda, tanto le percezioni, quanto le idee o concetti, e tutto sempre nell'unità del momento in cui la mente formula un giudizio, sia esso esistenziale o predicativo.>> Livi, *Filosofia Senso Comune*, 87; questa posizione è coerente con la più generale tradizione che attribuisce alle credenze indubitabili il carattere della ragionevolezza, sulla scorta del portato wittgensteiniano in base al quale il gioco linguistico e le pratiche umane dell'asserire e dell'argomentare, non potrebbero aversi senza questo sfondo di ovvietà. L'approccio ermeneutico si colloca allora in un contesto di riflessione definito "misto",ossia << [...] finalizzato a tenere conto sia delle istanze di eguaglianza e certezza del diritto (tipiche del formalismo giuridico e del relativo approccio cognitivo) sia del ruolo svolto da elementi legati al contesto di applicazione (caratteristico invece del metodo scettico)che sta al giudice rilevare e fare valere nell'attività interpretativa, nell'ottica di dare al testo normativo il significato più adeguato rispetto al caso [...] cogliendo l'importanza di elementi a-metodici ed extra-linguistici.>> Viola e Zaccaria, *Diritto Interpretazione, passim*.

⁸⁷ Sebbene la logica dell'argomentazione differisca dalla dimostrazione per il grado di cogenza logica, soverchiando la classica validità degli argomenti (accogliendo in sé i risultati della logica rilevante quale superamento del paradosso dell'implicazione materiale di Filone di Megara) e concentrandosi invece su ragioni e prove non riducibili all'evidenza dimostrativa, non significa che essa possa definirsi meno destinata a concorrere all'areticità del discorso. << L'eccellente rigore cui la logica formale ci conduce una volta che si sia deciso di abbandonare la plurivocità dell'esperienza in favore di un pensiero che forzi nel simbolo il riferimento univoco ad un solo significato o ad un numero a priori definito di significati, implica tuttavia un prezzo talmente alto che [...] dovremmo essere lieti di non poter pagare.>>Sarra, "Dimostrazione",156. Il problema risiede anzitutto nella supposta evidenza e presupposizione delle premesse, sulle quali << [...] i razionalisti si sono disinteressati di tutti i problemi che si collegano all'uso del linguaggio. Ma nel momento stesso in cui una parola può assumere diversi significati, non appena si tratti di render chiara una nozione vaga o confusa, si pone il problema di scelta e di decisione che la logica formale non è capace di risolvere; per ottenere una adesione alla soluzione proposta occorre fornire le ragioni della scelta e lo studio degli argomenti riguarda la retorica.>> Chäim Perelman, *La Logica Giuridica* (Milano: Giuffrè, 1979), 164.

⁸⁸ Torquato G. Tasso, *Oltre il Diritto: alla Ricerca della Giuridicità del Fatto*, (Padova: Cedam, 2012), *passim*. Quanto emerge dalle dottrine filosofiche sulla processualità del diritto, potrebbe sintetizzarsi nel noto aforisma 'ex facto oritur ius', di cui gli istituzionalisti vollero farsi vessilliferi, ma le cui origini sono da rinvenirsi in Guglielmo da Cunio nel Proemio alle *Lecturae supra Digesto Veteri* sulla base di un commento *supra Lege Aquilia* di Alfeno di cui in D.9,2,52,2.

⁸⁹ Attualizzazione che si può felicemente reperire nel capitolo IV del prezioso libretto *Elogio dei Giudici Scritto da un Avvocato* di Piero Calamandrei in cui più oltre si sottolinea come << Il processo si avvicinerà alla perfezione quando renderà possibile tra i giudici e avvocati quello

*dicendi peritus*⁹⁰, recuperando una concezione morale dell'eloquenza prima e dell'oratoria poi⁹¹ (sebbene non si possa loro riconoscere quasi una forma

scambio di domande di domande e risposte che si svolge normalmente tra persone che si rispettano, quando, sedute intorno ad un tavolino, cercano nel comune interesse di chiarirsi reciprocamente le idee. [...] Terribile per l'avvocato, che cento volte nelle perorazioni delle sue arringhe ha finto la commozione con quegli accenti tremuli nei quali l'esperto orecchio del giudice scopre subito l'artificio, accorgersi, quel giorno in cui nel difendere un innocente si commuove sul serio fino alle lacrime, che i giudici diffidenti non gli credono più.>> Calamandrei, *Elogio*, 78, 92.

⁹⁰ << *Sit ergo nobis orator quem constituimus is qui a M. Catone finitur, vir bonus dicendi peritus, verum, id quod et ille posuit prius et ipsa natura potius ac maius est, utique vir bonus.*>> Quintiliano, *Institutio Oratoria*, XII, I, I. Tra le innumerevoli letture che l'*Institutio* può offrire, rimane centrale il ruolo metodologico assunto nel rapporto tra Filosofia e Retorica, incrinato sin dall'epoca socratico-platonica, con l'accusa di psicagogia rivolta dai primi ai secondi. Risulta infatti connaturale, al progetto di risistemazione e ridefinizione della Retorica di cui l'*Institutio* si fa portatrice, un tentativo di Quintiliano di riappropriarsi di strumenti ed argomenti tipici dell'oratore ma provenienti dalla tradizione filosofica, *in primis* le *generales quaestiones* (*quaestiones philosopho convenientes*), contribuendo così a rinsaldare costruttivamente il dialogo tra i due Saperi, seppur già confermato sin dal Proemio all'opera attraverso la definizione dell'oratore perfetto nell' << [...] uomo onesto [...] il vero uomo di stato. Capacità professionale, virtù morale e impegno politico (lo) caratterizzano [...]. Proprio qui, all'inizio della sua opera Quintiliano rivendica il dominio della retorica sulla morale e sulla dialettica, ritenute dal più esclusivo monopolio della filosofia [...] fonda(ta) su un'antica comunanza di compiti, [...] tra le figure del filosofo e dell'oratore. [...] quando si cominciò a far uso della parola per lucro, coloro che erano ritenuti abili nell'eloquenza cessarono di occuparsi di morale.>> Cristina Viano, "Quintiliano e la Storia della Filosofia: l'uso delle *quaestiones philosopho convenientes*", *Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric* vol. XIII., n.2 (1995):194. Una moralità che invece risulta consustanziale alla fisionomia dell'ottimo oratore, insieme alla conoscenza delle cose umane e divine e va da sé l'abilità nel dire, e che pertanto si richiede di recuperare dalla filosofia, insieme al metodo per difenderle. << La parte morale della filosofia, la cosiddetta etica, *certe tota oratori est accomodata*. Infatti non esiste processo che non abbia a che fare con il problema dell'equità e del bene, così come l'eloquenza deliberativa non può prescindere dalla questione dell'onestà e l'eloquenza celebrativa dai concetti di bene e di male.>> *Ibidem*, 196. Tutto ciò permette all'oratore anche di formulare le questioni di diritto precisamente mediante lo *status causae* della *definitio*, in una logica della coerenza stilistica e concettuale (<< *Non quaestio iuris omnis aut verborum proprietate aut aequi disputatione aut voluntatis coniectura continetur?*>> *Inst.Or.* XII 2,19). Appare quindi in Quintiliano la convinzione della Filosofia come fase di un processo storico, essa stessa, forse il processo storico, che staccatasi da una qualsivoglia forma di olismo gnoseologico ed epistemologico, si è ritratta nel privato. << I filosofi contemporanei sono visti da Quintiliano come i depositari di un patrimonio stratificato che deve essere riassorbito dalla retorica, che è ora l'erede legittimo dell'antico ideale di sapienza indivisa. Il tema della riappropriazione è dunque il tratto fondamentale del rapporto tra filosofia e retorica [...] (mediante il quale) gli strumenti della dialettica [...] e gli argomenti dell'etica, della teologia e della fisica, espressi sotto forma di questioni generali [...]>> Viano, "Quintiliano Storia Filosofia", 199; offrono alla retorica il materiale grezzo e gli strumenti di lavoro. Un'impostazione seguita tra l'altro, a distanza di secoli dall'umanesimo in generale e dall'umanesimo giuridico in particolare, così come temperato dal pensiero petrarchesco.

Un'ulteriore digressione, a guisa di annotazione, rigorosamente non esauriente per la complessità del tema in oggetto, consiste nella constatazione che la derivazione del sistema di logica deontica (*juris modalia*, ché il lemma 'deontico' parrebbe piuttosto trovare fondamento da G.H. von Wright ovvero Ernst Mally) di G.W. von Leibniz (decantato in "*Elementia Juris Naturali*" del 1671, anche se in parte già richiamato nel "*Nova Methodus Discende Docendeque Iurisprudentiae*" del 1666) dall'aleatismo logico del quadrato delle opposizioni aristotelico, sia da associare proprio alle

endiadica), di cui la stessa Teoria dell'Argomentazione non può che considerarsi *meta*-teoria. In genere nell'unitaria azione linguistica⁹² (benché tripartita al suo interno), e vieppiù nel contesto giudiziario, ove risulta *funditus* implicata nella costruzione del persuasivo (perlocutorio⁹³), emerge un giudizio in forma d'appello (*theticós*) ad un'etica di integrità⁹⁴, *conditio per quam*, l'oratore, paràclito⁹⁵ e medio⁹⁶ del contingente, dà << [...] significazione di sé per l'altro

qualità morali dell'individuo; infatti << [...] *Leibniz understood that a deontic logic can be mapped onto alethic logic, such that the deontic relations maintain the same validity as the alethic relations. [...] The moral qualities of right and obligation have become the power to judge and act as the good person would, and that is, in accord with rights and obligations. [...] Leibniz's deontic logic connects with the alethic logic, and [...] his deontic logic connects with the human 'fact' of freedom [...] (which) may be seen in what many consider a basic principle of deontic logic: Op → ♦ p [...] It can be understood to mean: If an action p, is obligatory (deontically), then the action must be possible (alethically) to perform.*>> Chris Johns, "Leibniz and the Square: A Deontic Logic for the *Vir Bonus*", *History and Philosophy of Logic* vol.35, n.4 (2014): 373-374. Ancora, << [...] atteso che nella razionalità del dibattito è in gioco l'*ethos* dell'oratore fino in fondo e l'*argumentum ad hominem* è inteso a salvaguardare tale razionalità contro gli abusivi effetti persuasivi di una mal spesa eticità.>> Sarra, "Cattivi Argomenti", 210. Emerge infatti nella costruzione di un'argomentazione cosiddetta "valida" il problema del Soggetto, veicolo non solo del portato del pensiero, ma portatore delle istanze e delle tensioni orientanti, quel pensiero. L'assenza del Soggetto nella teoria pragma-dialettica, << [...] mostra [...] la persistenza di un presupposto ancora più antico e non esplicitato, tipicamente moderno: quello che [...] pensa il Vero opposto al Soggetto, per il quale tutto ciò che è squisitamente soggettivo è con ciò stesso irrazionale. La spersonalizzazione del vero, di ogni vero razionale, con il suo corollario di deresponsabilizzazione di chi lo dice è un altro dei grandi retaggi della modernità: ebbene è questo presupposto che, pare, oggi sia in crisi.>> *Ibidem*.

⁹¹ <<Dopo aver giustamente comprese le cose, entra opportuno il giudizio, che deesi far di esse: entrano le conseguenze, che se ne traggono; entra la retta disposizione delle idee; che poste in ordine e sistema, formano quell'armonia e corrispondenza, onde la mente renduta signora e regolatrice de' conceputi pensier, va ad incontrare il vero e'l giusto, senza timore e pericolo di fallire. Cessando questi aiuti, che somministra la Dialettica, non si può aver l'Eloquenza: non essendo, secondo l'arguta definizione di Tullio, altro la Dialettica, se non una ristretta Eloquenza: ne altro l'Eloquenza, se non una Dialettica dilatata: ilchè soleva Zenone dimostrar colla mano; e raccogliendola in pugno, dinotava la Dialettica; spiegandola a palma aperta, additava l'Eloquenza.>> Giuseppe A. Di Gennaro, *Delle Viziose Maniere di Difender le Cause nel Foro*, (Bologna: Arnaldo Forni, 1978), 36.

⁹² <<[...] la produzione, l'emissione del simbolo, della parola, della frase nell'esecuzione dell'atto linguistico.>> John Searle, *Atti Linguistici: Saggio di Filosofia del Linguaggio*, trans. Paolo Leonardi (Torino: Einaudi, 1992), 40.

⁹³ Austin, *Come Fare Cose*, 82.

⁹⁴ Informata da uno scetticismo problematizzante ma comunque determinato da un'approccio argomentativo, quale <<[...] interazione di tipo sociale volta a produrre effetti.>> Manuel Atienza, *Diritto come Argomentazione: Concezioni dell'Argomentazione* (Napoli: Editoriale Scientifica, 2012), 277.

⁹⁵ <<[...] dovendo dare un'immagine icasticamente suggestiva del ruolo che il giurista esercita nel processo di ordinamento delle relazioni intersoggettive, utilizziamo quella del "trasformare il

[...] >>”⁹⁷, legittimandosi quale *Einheitjurist*⁹⁸, novello *sacerdos*, che mediante la sua *phrònesis*⁹⁹, in un contesto di diritto procedurale¹⁰⁰, effettivamente, cercando il

conflitto in controversia”>> di un conflitto che pur tuttavia rappresenti non <<[...]il disordine come un non-ordine oggettivo, bensì [...] come l’antagonista dell’ordine, cioè come ciò che lo mette alla prova e ne saggia la capacità di ordinamento, consentendone un reale incremento ed una sempre maggiore integrazione.>> Francesco Gentile, “Il Processo e la Conversione del Conflitto” in *Il Processo e la Conversione del Conflitto*, ed. Alberto Berardi (Padova: Cedam,2009), 94-95.

⁹⁶ Da questo punto di vista risulta quanto mai utile il contributo di Francesca Vianello sul ruolo commistivo tra teoria sociologica del Diritto e teoria della mediazione; una mediazione tuttavia che merita approfondire, stante il carattere non auto poetico tra tecniche di mediazione e finalità della stessa; infatti attribuendo alla mediazione (nella sua accezione non strettamente giuridica, bensì ricondotta al suo etimo radicale indo-europeo ‘med’, come rileva Emile Benveniste, di << [...] prendere le misure che sono appropriate ad una difficoltà attuale [...]>> di misura tecnica di cui ne si conosce l’efficacia per dimostrata efficienza sul piano operativo), quel carattere procedurale e non proceduralizzato, si perverrebbe a riconoscere << [...] l’illegittimità e l’inadeguatezza di una concezione politica del potere giurisdizionale, chiamando i cittadini ad intervenire direttamente, in prima persona nella gestione dei propri conflitti [...] attraverso la promozione di un ordine negoziale come insieme di micro-ordini, risultante di un lavoro di costruzione e condivisione del senso e non dell’imposizione di norme precostituite.>> Vianello, *Diritto Mediazione*, 166.

⁹⁷ Roland Barthes, *La Retorica Antica*, (Milano: Bompiani,2000), 87; *phronesis, areté, eunoia*: i “toni” o le << [...] arie che insieme costituiscono l’autorità personale dell’oratore [...]>> in senso genuinamente aristotelico e non come vengono declinati da Barthes <<[...] sono i tratti di carattere che l’oratore deve *mostrare* all’uditorio (poco importa la sua sincerità) per fare buona impressione [...]>> *Ibidem*.

⁹⁸ Non può non trovare dimora, quanto Karl Engisch, esponente di quel ramo critico del pensiero filosofico-giuridico tedesco del dopoguerra, (generalmente dominato dalla riflessione, appunto critica, sul ruolo del diritto e del giuspositivismo nel periodo nazista, comportandone la rinascita del giusnaturalismo) particolarmente viene a significare, sulla rilevazione dell’influenza della realtà extralegale sul diritto, nel testo *Introduzione al pensiero giuridico*. Trattasi di pura metodologia giuridica laddove però ad un certo punto, proprio nel capitolo finale, il binomio “legge e diritto”, definito da Engisch quale << [...] perno della dottrina del metodo giuridico[...]>>, non può più essere trattato con criteri << [...]specificatamente giuridici[...]>> ma investa la <<[...]problematica filosofico giuridica[...]>>. Quindi non già: la legge al giurista, il diritto al filosofo, ma entrambi alla medesima persona (il giurista appunto). Nell’indagine giuridico-metodologica, è necessario, sottolinea Engisch, <<[...] far rientrare il problema della concretizzazione dell’idea di diritto (termine vasto che designa tutti quei concetti valutativi ultralegali cui il giurista può o deve ricorrere nell’applicazione del diritto) o meglio, della loro “trasformazione in verità giuridiche. Questo accade non mediante una deduzione razionale, di un sillogismo principi giusti/giuridici-casi reali verso decisioni concrete, ma piuttosto di un pensiero “problematico”, topico che fra molteplici punti di vista giuridici ed extragiuridici faccia valere tali principi nelle situazioni (difficili)ad ordinarsi (se non con atto d’imperio). La concretizzazione dei principi giuridici, forse il punto centrale l’indagine speculativa, può trovarsi nell’applicazione dei cc.dd. ‘concetti normativi’, nella “comparazione dei casi”, nella “dottrina sviluppata”, nel “sistema interno”, ma anche nella “natura del fatto” che si pone agli occhi del giurista e che esso deve ‘leggere’ aiutato dagli ‘occhiali’ che nella Facoltà universitaria, ha progettato e costruito.>> Karl Engisch, *Introduzione al Pensiero Giuridico*, trans. Alessandro Baratta (Milano: Giuffrè, 1970), 297-322. Si trova così il problema ed insieme il risultato della funzione della norma giuridica, prospettato anche da Enrico Opocher in altri tempi e luoghi ma con felice conclusione: la norma, quindi la soluzione del caso controverso, non già come *a-priori* giuridico, ma come valutazione del fatto(azione o situazione avente meritevole dignità di considerazione), cioè degli specifici

Vero, per il vero¹⁰¹, persegue il Bene, per il bene, ed il Giusto, per il giusto,¹⁰² sempre giustificando¹⁰³, dando simbolicamente¹⁰⁴ ed armoniosamente¹⁰⁵ a ciascuno il suo¹⁰⁶. *Nisi Fallor*.

rapporti, analizzati alla luce del principio. Questa prospettiva alla ‘*natur der Sache*’ pone il giurista nella complessità dell’esperienza, di cui quella giuridica ne è solo una minima parte, anche se generalmente si suole visualizzarla con l’accezione ‘filosofica’ (pur tenendo ben presente il portato semantico dell’adagio quintiliano di cui in *Inst.Or.XII*, 3, 12, non solo nel suo risultato metodologico tra discipline, bensì soprattutto nel suo risvolto ‘pragmatico’ in base al quale << [...] *l’orateur ne se juge pas seulement à son intention, mais à son acte [...] Considérer l’effectivité et non plus l’intention, voilà qui bouleverse le rapport possible à la simulation: le philosophe cherche, l’orateur trouve, et sans doute peut-on faire semblant de chercher, mais non pas de trouver.*>> Barbara Cassin, “*Philosophia enim simulari potest, eloquentia non potest, ou: le masque et l’effet.*”, *Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric* vol. XIII., n.2 (1995):106-107.

Il problema “metafisico” non può più essere rifiutato, ed il giurista si vede posto davanti all’idea di diritto ed ai suoi principi supremi, a cui però cerca di rispondere se non con asserzioni *naturaliter* provvisorie. Il giurista, se vuole dare ascolto e validità all’idea di diritto, deve prestare attenzione alla voce dello “spirito oggettivo”, interpretando l’ “esigenza del giorno” e ricercandone le concezioni da applicare giuridicamente. Qui il giurista, “servitore delle concezioni sociali, etiche e naturali dominanti”, insomma l’Enzima del potere deve arrestarsi, perché non ha gli strumenti, ma soprattutto il metodo per sollevare quelle questioni concernenti la validità assoluta o relativa, universale o limitata nel tempo e nello spazio dell’idea di diritto, il senso, la struttura di tale idea, il contenuto eterno o mutevole del diritto naturale, gli organi del pensiero con i quali questo contenuto è conosciuto e l’attendibilità di questa conoscenza. Non è più il pensiero giuridico, bensì il pensiero filosofico-assiomatico, morale che si preoccupa di rispondere a tali interrogativi: il compito di raggiungere in maniera diversa “più elevata” una rappresentazione dell’idea di diritto, come anche quello di determinarne il senso e la misura della sua normatività, spettano alla filosofia: l’obiettivo è proprio questo, cercando di superare quella visione semplicistica, che altrimenti porterebbe ad una visione riduttivamente empirica, ricorrendo al tramite delle concezioni del tempo, del diritto e della giustizia.

⁹⁹ Aristotele, *Etica Nicomachea*, trans. Marcello Zanatta, (Milano: Rizzoli, 1986), VI,5,1140 b 1-6, 20-25; VI, 7, 1141 b 5-25; VI, 8, 1141 b 25-35; VI, 8, 1142 a 23-30.

¹⁰⁰ Inteso nel modo che ne riferisce Francesca Vianello quale << [...] nuovo modello di mediazione pensato in termini procedurali [...] che risponda a determinate condizioni – quali – [...] il riconoscimento della pluralità dei principi di giustificazione che sottendono un conflitto ed una particolare concezione del diritto.>> Vianello, *Diritto Mediazione*, 53.

¹⁰¹ <<Ciò che rende vera la conclusione dell’avvocato, della parte processuale, non è la derivazione da premesse indiscusse, ma il costituirsi di una generalizzazione, capace di riferirsi all’oggetto del contendere, che non trovi in un certo ambiente motivate opposizioni [...]>> ossia << [...] darà luogo ad un plesso di proposizioni che, per certi interlocutori, in una certa situazione, risulta inscindibile, pena la contraddizione.>> Cavalla, “Via Retorica”, 123 e 174; ciò potrebbe trovare manifestazione nel contesto ‘mite’ dell’ordinamento giuridico, ovverosia flessibile e leggero nella forma, fraterno pluralistico e dialettico nella sostanza contenutistica. << [...] la prospettiva del diritto mite sembra essere in grado di offrire contemporaneamente un più ampio spazio di sperimentazione di nuove forme di convivenza sociale, attente alla concretezza dei casi da regolare, e la soluzione dell’inflazione normativa, attraverso l’individuazione di un “punto di riferimento giuridico alto, non compromesso con l’esercizio di un concreto ed immediato, o diretto, potere regolativo”>> da ottenersi mediante l’attività dell’interprete, soprattutto e primariamente quello giudiziario, seppur << [...] sulla grande questione relativa alla problematicità di una concezione politica del potere giurisdizionale sia in grado di misurarsi la

prospettiva della mediazione [...] – promuovendo - una profonda ridefinizione del ruolo del giudiziario [...] – affinché – l’apertura alla complessità sociale, pensata come apertura cognitiva del giudizio, si riveli effettiva e non fittizia, alla critica al formalismo – si pervenga – (al)la definitiva rinuncia alla presunzione di poter conoscere scientificamente la verità oggettiva dei fatti che costituiscono la realtà sociale [...] La verità non è data , ma si costruisce nel corso di un’interazione che è produttrice di significati e condivisione di senso; allo stesso modo il giusto ed il bene dei soggetti, relativizzandosi, si contestualizzano.>> Vianello, *Diritto Mediazione*, 53, 59,60 e 167. Con ciò si potrebbe delineare quel << [...] parallelogramma delle forze che interagiscono nello svolgimento processuale.>> Pastore, *Argomenti*, 109 ove <<L’avvocato, come l’artista, può aver la virtù scoprire e rivelare gli aspetti più riposti e segreti della verità, fino al punto di dare ai profani, che non hanno la stessa virtù, la impressione che i fatti da lui raccolti, con amorosa fedeltà siano soltanto una sua invenzione. Ma l’avvocato non altera la verità, se riesce a scegliere in essa gli elementi più significativi che sfuggono al volgo: e non è giusto accusarlo di tradire la verità, quando invece riesce ad esserne, come l’artista, il più sensibile interprete.>> Calamandrei, *Elogio*, 120. Ancora << [...] l’idea che la verità sia ciò che si mostra sempre identica per tutti gli uomini in tutti i luoghi e tempi, [...] per cui tale verità è l’identità formale [...] si insinui nel mondo giuridico magari solo come rimpianto per non poter accedere al livello di certezza che quel formalismo consente [...]>> . Questa impostazione escluderebbe << [...] il principio di ogni problematicità dell’esperienza il che ha l’effetto di massimizzare le esigenze operative [...] e nel contempo le deresponsabilizza [...]>> non cogliendo il problema filosofico sottostante della riduzione di ad un altro di qualcosa così come l’esclusione di ogni rapporto tra i termini del discorso; pertanto <<L’avvocato non serve solo al suo cliente ma è necessario alla sua stessa controparte [...] tanto più quando essa disponga di un potere incidente la vita delle persone perché non c’è legge umana che basti invocare per sottrarre sé stessi e le proprie azioni dal render conto agli altri uomini.>>, Sarra, “Dimostrazione”,156-158. Infine, si potrebbe scorgere nel procedere dialettico una progressiva ascesa o quanto meno una correlazione tra i << [...] quattro tipi principali di teorie in merito alla “verità” [...] >> (asseribilità giustificata – probabilità-coerenza – corrispondenza) elencate da Bertrand Russell, ancorchè per sua stessa ammissione, osservate sotto <<[...] una concezione generale simile a quella di Hume con i metodi che sono propri della logica moderna.>> Bertrand Russell, *Significato e Verità*, (Milano: Longanesi, 1963), 10. Quindi, da corrispondenza a probabilità, da questa a coerenza e tutte sotto il dominio dell’asseribilità giustificata, ancorchè si concilii con la giustizia, infatti: <<*Quae vis veri, seu ratio humana, virtus est quantum cum cupidi tate pugnat; eadem ipsa est iustitia quantum utilitates dirigit et exaequat. Quae est unum universi iuris principium unusque finis.*>> GianBattista Vico, *Opere Giuridiche – Il Diritto Universale*, (Firenze: Sansoni, 1974), 57.

¹⁰² <<Non confondibile col conflitto avente per oggetto il dominio sulla cosa, perseguito al di fuori di ogni ordine con violenza sino all’annichilimento dell’antagonista. Bensì caratterizzata dalla rivendicazione del diritto che ciascuna delle parti ritiene proprio secondo l’ordine delle cose e che chiede all’antagonista di pubblicamente riconoscere. Sicché il disordine determinato dalla controversia risulta strutturato come una divergenza tra due vedute dell’ordine e l’ordine risulta recuperabile sulla base del rapporto che si stabilisce tra di esse mediante la regola aurea della dialettica classica per la quale si è capaci di riconoscere la diversità di cose o situazioni in apparenza identiche ma non si lascia di considerare un insieme di cose o situazioni diverse prima di aver colto ciò che le accomuna. Perciò il processo dell’ordinamento si costituisce come accoglimento della pretesa di ciascuno di essere rispettato in ciò che lo diversifica dagli altri sulla base tuttavia del riconoscimento di ciò che ciascuno con gli altri ha in comune, ossia l’idea di ordine. >> Gentile, “Processo Conversione”, 97-98.

¹⁰³ Nella giustificazione risiede la << [...] legittimità delle decisioni vincolanti per i consociati.>> Pastore, *Decisioni*, 64, essa stessa legittimata da simultanei <<[...] criteri di certezza giuridica e di accettabilità razionale.>> Jürghen Habermas, *Fatti e norme: Contributi ad una Teoria del Diritto e della Democrazia*, (Roma-Bari: Laterza,2013), 285.

¹⁰⁴ Nell’accezione che ne dà Sarra, quando precisa che <<*Symbolon* è qualcosa attraverso cui gli uomini si riconoscono appartenenti ad una comunità, è qualcosa che indica l’unificare nel senso di

riconoscersi “uno in molti”, ciò che è molto diverso dal modo con cui si intende il simbolo logico o nelle scienze formali dove di principio esso esprime la negazione della molteplicità e l’elezione di un’identità che replica sé stessa[...]. Altra cosa è invece l’univocizzazione che attraverso i molti possibili discorsi si esprime nel linguaggio del buon retore e che diviene sul serio simbolo del reale [...] nel senso che consente l’unificazione e l’emersione di forme riconoscibili conservando il mistero della connessione tra la sua materia esperibile [...] e le sue capacità di significato [...].>> Sarra, “Dimostrazione”, 156.

¹⁰⁵ Quell’armonia che Baldassarre Pastore rinviene *inter alia*, nella filosofia di Neil McCormick.

¹⁰⁶ E’ sempiterno qui, il riferimento ad *Ulpianus I institutionum* e *Ulpianus I regularum*, in particolare quanto tradotto rispettivamente in D.1,1,1 e D.1,1,10, fatte salve le interpolazioni giustinianee: << *Est autem a iustitiam appellatum: nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi. Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: iustitiam namque colimus et boni et aequi notitia profiteamur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exortatione efficere cupientes [...]*>> e << *Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia.*>>